

finalmente, è il decreto di cui si tratta, col regolamento che l'accompagna.

Io non potrei dire se con tutti questi regolamenti le nostre scuole secondarie abbiano progredito. Nè credo per altro che con quest'ultimo decreto, venendosi a confondere l'insegnamento speciale coll'insegnamento della latinità (questione nella quale non voglio per ora entrare), insegnamenti che debbono avere un indirizzo affatto diverso, le nostre scuole secondarie anzi che migliorare, peggioreranno. Comunque sia, io invito il ministro a darmi ragione dei vari provvedimenti che ho citato, ed a mostrare che essi non oltrepassano le attribuzioni del potere esecutivo.

*Voci.* A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del bilancio passivo per la pubblica istruzione;

2° Discussione del progetto di legge per l'ammissione degli studenti di matematica nei corpi d'artiglieria e del Genio;

3° Discussione del progetto di legge per l'erezione in comune dei sobborghi di Alessandria.

## TORNATA DELL'8 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del bilancio per la pubblica istruzione per il 1856, e della categoria 18, Insegnamento secondario — Risposte del ministro dell'istruzione pubblica al discorso del deputato Berti — Repliche del deputato Berti — Osservazioni dei deputati Bertoldi, Demaria relatore e De Viry, e repliche del ministro — Opinioni dei deputati Cadorna C., Valerio e Torelli — Repliche — Osservazioni del deputato Mellana — Approvazione della categoria 18.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**SARACCO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6014. Il sindaco del comune di Sampierdarena trasmette alla Camera una petizione di quel Consiglio comunale tendente ad ottenere modificazioni al regolamento annesso alle regie patenti 9 agosto 1856 circa le somministrazioni militari.

6015. Gli uscieri della Corte d'appello di Ciampieri, premesse alcune riflessioni tendenti a dimostrare l'impossibilità in cui si trovano di far fronte ai bisogni della vita coll'attuale meschinissimo assegnamento, ricorrono alla Camera, perchè voglia prendere in considerazione la loro posizione ed apportarvi quei miglioramenti che crederà più opportuni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Monticelli.

**MONTICELLI.** Colla petizione 6014 di cui si è letto testè il sunto, il comune di Sampierdarena chiede alcune modifica-

zioni al regolamento annesso alle regie patenti 9 agosto 1856 circa le somministrazioni militari.

Trattandosi di fatti che riguardano specialmente la guerra d'Oriente, pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti scrive chiedendo per motivi di salute un congedo di 30 giorni.

(È accordato.)

Il nostro collega, il deputato Gallenga, fa omaggio alla Camera del terzo volume della sua storia del Piemonte scritta in inglese.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL 1856.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'anno 1856.

Il signor ministro ha la parola sopra la categoria 18, sulla quale si apriva ieri una discussione.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Nella seduta di ieri, o signori, l'onorevole deputato Berti sorse a muovere

appunti contro uno degli atti più importanti che il ministro dell'istruzione pubblica abbia finora compiuti, servendosi delle attribuzioni che egli crede proprie del potere esecutivo.

L'onorevole preopinante sorse cioè a parlare contro il decreto del 4 settembre dell'anno ora scorso, col quale si diedero parecchi provvedimenti nell'intendimento di migliorare la condizione dei professori delle scuole secondarie, di dare maggior incremento agli studi, e nello stesso tempo di promuovere tutte quelle altre disposizioni che al Ministero parevano più acconcie per migliorare l'insegnamento.

L'onorevole Berti appuntò quel decreto di avere oltrepassato i limiti propri al potere esecutivo, toccando materie legislative. Non si mostrò nemmeno guari persuaso del merito intrinseco delle disposizioni di esso; chè anzi egli asserì, senza riserva, che dal 1848 in poi tutti i provvedimenti che si diedero per migliorare la condizione dell'istruzione secondaria dal potere esecutivo, senza distinzione di ministri che si trovassero alla testa di questa amministrazione, ne la peggiorarono piuttostochè migliorarla.

Prima di esaminare ad uno ad uno gli appunti fatti dall'onorevole deputato, e cercare di ribatterli, io debbo far precedere alcune avvertenze.

Appena mi fu affidato il Ministero dell'istruzione pubblica, fu mia cura, suggerita dal mio più stretto dovere, di esaminare quale fosse la condizione attuale dell'insegnamento nei diversi suoi rami, quali fossero i provvedimenti più urgenti a darsi per migliorarlo; e di questi provvedimenti, quali si potessero immediatamente promuovere, stando nei limiti del potere esecutivo, e quali fosse giuocoforza differire sino alla formazione di una legge.

Dopo avere ben ponderata la condizione dei diversi rami dell'insegnamento, non mancai di ricorrere ai consigli delle persone che, a mio giudizio, parevano più competenti onde raccogliere dalla loro esperienza e dai loro lumi quali fossero questi provvedimenti che più urgessero prendere, mediante decreto, e quali fossero quelli che si potevano differire. Nè ossequioso quale fui sempre non solamente ai voti, ma anche ai semplici desiderii del Parlamento, mi limitai a ciò. Io mi feci a percorrere le discussioni che ebbero luogo in questo e nell'altro ramo del Parlamento, onde assicurarmi qual fosse l'opinione generale relativamente ai provvedimenti che nei diversi rami della pubblica istruzione occorresse di prendere, e quali particolarmente urgessero di più.

Ora da tutte queste ricerche mi risultò che, quantunque in tutti i rami della pubblica istruzione molto rimanga a fare, molto vi sia da emendare, tuttavia il ramo dell'insegnamento secondario era quello che per diversi rispetti richiedeva più sollecite cure e più pronti provvedimenti dal Ministero. Infatti, o signori, interpellati parecchi distinti professori dell'Università dell'opinione loro relativamente all'insegnamento universitario, unanimi mi asserivano che se l'insegnamento universitario non poteva tenersi a quell'altezza che si richiede nell'insegnamento superiore, questo proveniva particolarmente dall'insufficienza di studi secondari, da che cioè gli scolari, i quali si recavano all'Università per assumere il magistero, ossia quell'esame che apre le porte alle facoltà universitarie, venivano insufficientemente preparati. E quantunque ci siano molte eccezioni, quantunque esistano già sin d'ora parecchi collegi, e particolarmente i nazionali, in cui l'insegnamento è dato in modo largo e compiuto, tuttavia, siccome la massima parte dei collegi aveva un insegnamento imperfetto per mancanza di professori e di altre parti necessarie per sostenere la istruzione, ne avveniva che i professori

destinati a dare gli esami di ammissione alle facoltà, erano obbligati ad abbassare il livello dell'idoneità, onde non essere costretti con vergogna, direi, del paese, a rigettare la massima parte di quelli che si presentavano.

Ond'è che se si voleva rialzare gli studi universitari, per i quali nulla manca nè copia e scelta dei professori, nè stabilimenti scientifici, nè infine tutti quegli accessori che a ciò si richieggono, era indispensabile anzitutto di riformare gli studi secondari. Questa è una verità che stimo non sia stata da alcuno di voi contrastata, ogni volta che tale questione si produsse innanzi alla Camera in occasione della discussione del bilancio.

Ma sopra tutti confermavala in ispecie l'onorevole deputato Berti tre anni or sono, quando appunto per la prima volta sorgeva viva questa questione, facendosi a lamentare con una espressione di dolore lo stato di decadenza degli studi secondari. Egli allora reclamava pronti provvedimenti inculcando che si dovesse provvedere ancor prima che una legge venisse presentata al Parlamento; tanta era la premura che a lui pareva che si dovesse usare nel riparare a questi gravi sconcerti.

Ma, o signori, non mi bastava di sapere che l'insegnamento secondario aveva bisogno di pronti rimedi, occorreva ancora scernere tra questi quali si potessero fare con decreto reale, quali per cui convenisse attendere una legge per sancirli.

A questo punto è d'uopo che io vi faccia una breve descrizione dello stato in cui si trovavano i nostri collegi ove si dà l'insegnamento secondario, non che delle materie che la legge vigente richiede dai giovani per presentarsi al magistero.

Noi abbiamo un numero stragrande di collegi e di scuole così dette di latinità, dove si preparano a un grado più o meno elevato i giovanetti per essere ammessi alle facoltà universitarie.

Abbiamo collegi nazionali in cui l'insegnamento è tale da lasciare assai poco o nulla a desiderare; abbiamo i collegi regi, dei quali non solo è stabilito uno per ogni capoluogo di provincia, ma anche in parecchie altre città.

Finalmente in terzo ordine vengono i diversi collegi comunali. Se non erro, credo che in tutto noi abbiamo 160 tra collegi e scuole di latinità. Ma, signori, come si ministra l'insegnamento nella massima parte di questi collegi? Nei collegi reali generalmente il personale è completo, e l'insegnamento si fa con una certa sufficienza.

Pochi sono i collegi reali, dove manchino professori per completare i corsi di grammatica, di retorica e di filosofia; in molti anzi con lodevole cura dei municipi e delle provincie vennero aggiunte cattedre per insegnare la storia, la geografia, le matematiche, ed in alcuni persino la storia naturale. Ma discendiamo, o signori, ad esaminare la condizione dei collegi comunali. Noi vediamo che in quasi nessuno vi è un corso così detto classico veramente compiuto, o nel quale siavi il corredo dei professori necessari. Vi sono molti di questi collegi, i quali con due professori insegnano la grammatica; in taluni con un solo professore si insegnano i due corsi di retorica; e in moltissimi con un solo professore si insegnano i due corsi di filosofia.

È egli possibile, o signori, che dove vi è tale deficienza di maestri, si possano insegnare tutte le materie volute per fornire ai giovani le cognizioni che si richiedono per essere ammessi ai corsi universitari, ed anche ad altre carriere, per cui questi studi devono essere compiuti? Mai no. Tant'è che se noi diamo mano alle tavole statistiche, troviamo che i giovani, i quali vengono per prendere gli esami di magistero

dopo avere compiuti i loro studi in questi collegi imperfetti, sono per la massima parte respinti.

Io potrei provare la relazione costante che esiste tra il difetto di maestri in questi collegi coll'esito degli esami di magistero. E notate, o signori, che ciò succede non ostante che i professori esaminatori sieno per la necessità delle cose costretti ad abbassare il livello degli esami. Ma se questo stato di cose era già deplorabile fin dal 1820 in guisa che nel 1822 il gran magistrato della riforma ha dovuto fare emanare un regolamento con lettere-patenti, dove appunto promuove l'istituzione di nuove cattedre, e regola meglio l'insegnamento delle diverse materie, cercando per quanto è possibile d'indurre le città, dove sonovi collegi, a completare quest'insegnamento, e decretando che saranno chiusi quei collegi, dove in un determinato tempo l'insegnamento non sarà stato completato; che cosa non sarà ora che si è accresciuta di tanto la mole degli studi secondari? Ora che si è imposto lo studio delle matematiche elementari, lo studio della storia e della geografia, sì antica che moderna, quando in alcuni luoghi si è aggiunto anche lo studio della storia naturale? Come è possibile con un numero di maestri già insufficiente per insegnare unicamente i così detti studi classici, che si possa anche sopperire all'insegnamento di tutte queste nuove materie? E tutto questo fu fatto per decreto reale e per opera di parecchi ministri, i quali ebbero ed hanno tutte le simpatie tanto del ministro quanto dell'onorevole deputato Berti.

Dunque, richiedendosi per gli esami di ammissione all'Università un programma in cui sieno contemplate e tutte le materie antiche e quelle aggiunte dopo il 1848, bisognava far sì che venisse aumentato il numero dei maestri almeno fino a quel punto che è indispensabile per insegnarle tutte quante, o diversamente ridurre il programma, e ricondurlo ancora alla condizione cui era prima, sopprimendo tutti gli insegnamenti che vennero aggiunti dal 1848 in poi. Del resto, era impossibile richiedere dai giovani i quali provenivano da quegli imperfetti collegi, in cui fornivasi un diverso insegnamento, ed eravi un numero di maestri incompiuto, era impossibile, dico, richiedere che fossero capaci di subire un esame sopra tutte le materie portate in quel programma.

Inoltre un altro grave difetto incontravasi nell'ordinamento degli studi secondari, e questo consisteva negli stipendi. Eravi, riguardo a questi, anzi vi è tuttavia, finchè non avrete col vostro voto deciso sulle proposte modificazioni del Ministero, una disparità enorme e veramente ingiustificabile. V'hanno collegi nazionali dove vi sono stipendi di 2200, di 1800, di 1500 lire; collegi reali, nei quali lo stipendio pei professori di filosofia e retorica è di 900, di umanità di 800, di terza grammatica di lire 750, i quali poi non potrebbero conseguire lo stipendio più elevato, il massimo stipendio di 1200 lire se non dopo dieci anni, e di 1500 dopo 15 anni. Per gratificare i più anziani e più benemeriti, vi sono pochi trattenimenti che si concedevano loro in sussidio dello stipendio; ma tali trattenimenti cessano col servizio attivo e non sono calcolati nelle pensioni.

Ora io domando se questa differenza di stipendi non è una vera aristocrazia stabilita fra i professori, dai quali pure si chiedono più o meno le stesse fatiche e gli stessi studi. Perché per la filosofia uno stipendio, un altro per la retorica, un altro per la grammatica?

Mi parve che questo fosse già un inconveniente grave. Ma ne sorgeva un altro maggiore; ed era che molti municipi, comprendendo la tenuità di questi stipendi, e come non fosse possibile procurarsi con essi buoni professori, o per lo meno, come non potesse richiedersi molto da loro, aggiunsero dei

supplementi di stipendio sui loro bilanci. Da ciò avvenne che quando si trattava di traslocare un insegnante da un luogo ad un altro, conveniva che il ministro avesse sott'occhio questa circostanza, e, quantunque i bisogni e le convenienze dell'insegnamento richiedessero tale traslocazione, accadeva spessissimo che non si sapeva come remunerare un professore, il quale avesse un supplemento dal municipio, perchè nella traslocazione correva rischio di perderlo. Quindi era vincolata l'azione ministeriale nel fare i traslocamenti che l'interesse dell'insegnamento, l'interesse degli insegnanti stessi reclamavano.

D'altronde, come ho già toccato da principio, lo stipendio, per sè così tenue, sollevava giuste lagnanze per parte dei professori, perchè quando avevano servito venti, venticinque ed anche i trenta, i trentacinque anni, la loro pensione non era liquidata che sopra il meschino stipendio di 750, 900 od al più di 1200 lire.

Ora, io domando se è possibile allettare a questa carriera persone distinte e capaci, quando loro si presenta un compenso così meschino, massime in momenti in cui gli stipendi si sono accresciuti in tutte le classi, in tutte le industrie, in tutte le professioni. Dunque era necessario regolare questi stipendi in modo da lasciare libera l'azione del Ministero nelle traslocazioni che occorresse fare, senz'chè potessero elevarsi giuste lagnanze dagli insegnanti; era necessario riordinarli onde porgere ai professori medesimi un eccitamento, additando loro la prospettiva di uno stipendio maggiore, e per conseguenza classificandoli, come si fece, in quattro classi distinte.

Ecco, o signori, i motivi i quali indussero il Ministero a promuovere le disposizioni, le quali sono contemplate nel decreto del 4 settembre. Ma non si limitarono a questo; chè nello stesso decreto furono anche sancite altre disposizioni più importanti, e sono quelle che possono avere sembianza di appartenere piuttosto alla specie del potere legislativo che a quella del potere esecutivo. Per esse si statui cioè che nell'anno scolastico 1856-57 tutti i collegi dovessero avere tanti maestri quanti sono i corsi stabiliti, in modo che non si possa stabilire un corso di latinità se prima non è provveduto alle classi elementari; che non si possa stabilire il corso di retorica se non è prima completato il personale per l'insegnamento delle grammatiche; che non si possano stabilire cattedre di filosofia, se prima non si sono procurati i maestri necessari per l'insegnamento della retorica.

Qui si grida contro l'invasione del potere esecutivo, affermando che questo non si può fare se non per mezzo di legge.

Prima di tutto io domanderò se una disposizione di questa natura sia o no utile. Io sono certo che non tarderebbe la risposta ad essere affermativa, perchè voi già la deste tale altre volte, e la diede pure esplicitamente l'onorevole deputato Berti, il quale lamentava in una seduta di questa Camera il numero infinito di scuole di latinità, ed insisteva perchè invece di favorirle, si procurasse di restringerle.

Nessuno contesterà, spero, che a volere un insegnamento compiuto si richiegga, come era già stabilito antecedentemente con leggi patenti, che vi siano tanti professori quante sono le classi in cui è divisa una materia, giacchè è impossibile con un numero minore di maestri insegnare convenientemente l'intera materia, e ciò tanto più dopo che si sono aggiunti tutti gli altri studi da me accennati in principio. Dunque sulla utilità della disposizione pare non possa elevarsi ragionevole opposizione.

Ma, si dice, il provvedimento non è legale. Ciò lo vedremo fra poco.

Altra disposizione contenuta nel decreto è quella che tende a promuovere l'istituzione di scuole speciali, di scuole tecniche, col far travedere ai comuni che qualora non credano utile di completare il loro insegnamento nelle parti mancanti, potrebbero istituire di tali corsi; ed allora il sussidio che ora dà il Governo per le scuole di latinità, lo continuerebbe a favore delle scuole tecniche. A me pare che anche questa disposizione sia conforme ai vostri voti, anzi, oserò dire conforme al voto del paese, che è quello di promuovere quelle scuole che danno adito alle carriere dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, le quali furono finora trascurate od almeno malamente promosse; imperocchè il paese reclama dal Governo e dal Parlamento tutti quei migliori provvedimenti che siano atti a dare svolgimento, all'industria ed al commercio in ragione dell'aspettazione che tutti ne abbiamo; e poi perchè sono scuole che servono al più gran numero dei cittadini. Mi pare adunque che, in quanto all'utilità di questa disposizione, nulla vi sia a ridire.

Si fece poi osservare che è assurda la disposizione in favore della quale non si possa insegnare la lingua francese se non siasi prima provveduto all'istituzione delle tre grammatiche.

Questo è un vero sbaglio preso dall'onorevole preopinante, perchè in tutto il decreto non vi è nè un cenno nè una parola che possa condurre ad una tale conseguenza. L'articolo dove si parla della lingua francese ha di mira unicamente i collegi dove si fa l'insegnamento francese, dimodochè ivi si dice che bisogna prima provvedere all'insegnamento delle scuole elementari per l'insegnamento della lingua italiana nei paesi dove questa è comune, ed invece provvedere all'insegnamento elementare della lingua francese in quei paesi dove si usa generalmente la lingua francese; la qual cosa mi pare semplice e naturale. Ma il decreto non stabilisce mai che non si possa fondare una scuola di lingua francese, se prima non si sono stabilite le tre grammatiche, dimodochè mi pare inutile di continuare e ribattere questa obbiezione la quale è evidentemente fondata sopra un errore.

**BERTI.** Pregherei il signor ministro di leggere l'articolo 15 del regolamento.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'articolo 15 è così concepito: « D'ora innanzi non potrà conservarsi o stabilirsi in qualsiasi comune l'insegnamento della grammatica latina, italiana o francese, senza che vi sia già un corso elementare di tre anni, con un maestro per ogni anno, e vengano stabilite le tre classi di grammatica con tre professori. »

Esso parla della grammatica e dice che non si potrà stabilire la grammatica se prima non vi è l'insegnamento elementare della lingua italiana o francese. Ed il significato si è quello certamente che ho avuto l'onore di esporre, e non mi pare che gli si possa dare un'altra interpretazione; tanto più poi se l'onorevole preopinante mette a confronto l'articolo 15 coi precedenti; dal quale vedrà come sia impossibile di trarne il senso che gli ha dato, inquantochè sarebbe assurdo.

Fu accusato egualmente il decreto reale riguardo alla classificazione degli stipendi, dicendo che questa viola i diritti dei professori; che è arbitraria; che dà quindi al potere esecutivo la facoltà di usare preferenze, e che questo doveva assolutamente essere stabilito con legge. A me pare che, quando si adottano quelle massime che furono già accettate dal Parlamento in altre leggi di amministrazione pel personale, non si possa veramente scagliare quest'accusa, salvochè essa venga legittimata dalle condizioni speciali delle persone che si dedicano all'insegnamento. Quando si dice che il pas-

saggio da una classe all'altra si farà dietro considerazione dell'anzianità, della capacità, della disciplina dei professori, e di tutti gli altri titoli scientifici letterari che possono avere acquistati, io domando a qual altro criterio convenisse attenersi. Forse si voleva respingere il criterio della capacità, della moralità, della disciplina, per attenersi solamente a quello dell'anzianità. Ma, o signori, in materia d'insegnamento, sarebbe assai ridicola una disposizione la quale volesse stabilire come termine fisso, e unico, e inviolabile l'anzianità! Compatirei questo ancora in certe carriere burocratiche, in certi gradi militari, ma nell'insegnamento sarebbe cosa d'un'assurdità inconcepibile.

Mi si dice: questo lo dovevate fare per legge; allora si sarebbe discusso, si sarebbe adottato legalmente un provvedimento simile, od analogo.

Per verità, io non mi aspettava che questo rimprovero potesse venirmi dall'onorevole Berti, e ne sono dolente, perchè rileggendo le discussioni della Camera, richiamando alla memoria diversi consigli che mi venivano abbondevolmente dati dallo stesso deputato prima ancora che io assumessi il governo di questa amministrazione, e che pure immaginassi di avere mai ad occupare un tale ufficio, ben mi ricordo che egli era più di ogni altro sollecito perchè presto si venisse ad un aumento di stipendio per i professori, presto si venisse ad una classificazione; ed era di tale un'impazienza che mal sapeva acconciarsi ad attendere una legge, e voleva che immediatamente si venisse a siffatto aumento. Ora non so per quale metamorfosi abbia egli cambiato di sentimento; e adesso che si sta per ottenere ciò che da lui tanto si ambiva, voglia contestarne la opportunità e la legalità.

Grave è l'accusa che io muovo all'onorevole mio amico deputato Berti; quindi debbo provarla in modo direi quasi palpabile e materiale.

Leggerò quindi le sue parole che egli pronunciava nella discussione del bilancio dell'istruzione pubblica del 1851.

Allora egli diceva: « Mi limito semplicemente ad osservare che è urgentissimo di provvedere all'istruzione pubblica del nostro paese, la quale trovasi attualmente in uno stato provvisorio ed oscillante, per modo che se noi lasciassimo che essa durasse nelle presenti condizioni, è certo che la nostra istruzione pubblica, invece di migliorare, deteriorerebbe continuamente. Il ministro poi, parlando dell'aumento di stipendio da farsi ai professori, ha detto che egli non intendeva che tale aumento si potesse proporre nella discussione del bilancio, e che perciò si limitava a domandare semplicemente un sussidio per questi professori a nome del corpo insegnante (continua l'onorevole deputato Berti), di cui mi faccio interprete (e ne ha ben ragione) in questa Assemblea, e dai quali sono certo di non essere smentito (ed anch'io lo credo), dico non essere giusto nè conveniente che dopo di avere riconosciuta la tenuità degli stipendi che a questi professori sono assegnati, si venga a chiedere per essi un sussidio. Se stimiate che questi professori meritino un riguardo, proponete direttamente un aumento di stipendio. Rimarrà soitanato a discutere se siffatto accrescimento dovesse presentarsi prima della discussione del bilancio, ovvero abbia a stabilirsi in un articolo addizionale, come si è praticato in altri bilanci, e massimamente in quello di grazia e giustizia. »

Ora, io domando: che cosa chiedo di più? Non chiedo io che la Camera voglia sancire questo provvedimento? Vuole egli un articolo di bilancio? Ebbene si faccia quest'articolo; ma l'onorevole Berti che nel 1851 sosteneva con tanto calore nella discussione del bilancio che si aumentassero questi stipendi, nel 1855 combatte questo provvedimento...

**BERTI.** Io non lo combatto.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Mi si consenta di citare ancora quanto diceva nella stessa occasione il deputato Berti: « Il ministro opina che l'aumento degli stipendi si abbia a fare per mezzo di legge organica. Ora il ministro stesso, l'altro giorno, osservava che la legge organica sull'istruzione secondaria non si è pubblicata nel Belgio che nel 1850, cioè 20 anni dopo la rivoluzione del 1830. La legge organica sull'istruzione secondaria non si è pubblicata in Francia che sotto l'Assemblea costituente o dopo la rivoluzione del 1848. Per conseguenza io credo che il rimandare ad una legge organica l'aumento di uno stipendio che tutti hanno riconosciuto insufficiente, sia lo stesso che voler negare loro ogni aumento. Osservo poi che quando si è riconosciuto un male, è opportuno di rimediarevi prontamente senza aspettare l'approvazione di leggi organiche. Al bisogno del presente è ridicolo provvedere col farmaco della speranza dell'avvenire. »

Domando ora se questo ridicolo cadrà sopra di me o sopra gli altri. Dunque mi pare che riguardo all'opportunità, alla convenienza, alla legalità di queste disposizioni non si possa muovere dubbio, e che meno di qualunque altro possa muoverlo l'onorevole deputato Berti. Egli si faceva ancora ad opporre un'altra difficoltà, dicendo: ma voi stabilite che in un capoluogo di provincia, dove esiste un collegio di scuole secondarie possa questo collegio essere convertito in un istituto speciale tecnico, purchè vi concorra il voto del Consiglio comunale e provinciale.

In quanto al Consiglio comunale sta bene; ma come mai ci ha da entrare il Consiglio provinciale, mentre la provincia non concorre nella spesa?

A questo appunto è facile la risposta.

Prima di tutto faccio osservare che pochi assai sono i collegi di capoluoghi di provincia che non ricevano direttamente o indirettamente un sussidio dalle provincie; in secondo luogo poi sono in grado di assicurare che non vi è pur uno di questi collegi che non riceva dal Governo un sussidio.

Ora il Governo non dà il sussidio al comune, ma alla provincia, perchè quel collegio è un collegio il quale non deve solamente servire per il capoluogo, ma per tutta la provincia, ed è a questo titolo che si chiama collegio regio. Ecco le ragioni per cui si è stabilito che, oltre il voto del Consiglio comunale, vi debba intervenire anche quello del Consiglio provinciale.

Ma io non ho fatto che sorvolare sopra alcuni punti, sui quali l'onorevole Berti fece pesare più particolarmente la taccia d'illegalità. Li ho accennati, ma non ho provato che veramente siano nei limiti del potere esecutivo. Or bene, sarebbe illegale la disposizione in forza della quale si stabilisce l'obbligo di completare il numero dei maestri di ogni corso o diversamente di dover ritrarre l'insegnamento in un grado inferiore, in guisa che si proceda sempre in modo completo dalle scuole elementari fino alla filosofia; e sarebbe illegale laddove si è stabilito che qualora non si osservi l'anzidetta disposizione, i corsi i quali hanno un personale incompleto debbano cessare.

Ebbene, io dirò: su che cosa mi sono fondato? Io mi sono fondato sulle lettere patenti del 1822. Non dirò già che le disposizioni di queste lettere patenti concordano perfettamente con quelle che sono contenute nel decreto del 4 settembre; non negherò che le disposizioni del decreto del 4 settembre siano molto più ampie, e che in ciò il Ministero non abbia data un'interpretazione assai larga.

Esso le ha interpretate coscienziosamente, ma ha giudicato

doverle interpretare in modo assai esteso, perchè i provvedimenti, che furono presi nel decreto, il Ministero teneva, e con lui molti uomini esperti, che fossero urgenti e necessari, e fosse male aggiornarli ad un altro anno scolastico.

Diffatti, ecco il fondamento delle disposizioni incriminate di illegalità:

« Regolamento 25 luglio 1822, emanato con lettere patenti:

« Art. 33. Nelle città che non sono capi di provincia, nè vescovili, e nelle quali non vi è seminario, non saranno conservate le scuole di grammatica, umanità, retorica e filosofia a carico delle finanze, ovvero delle città o terre se, fatta una comune dei sei ultimi scorsi anni, non vi saranno stati almeno venti studenti di grammatica, quindici di umanità ed altrettanti di retorica, e dodici di filosofia. »

Se io avessi voluto prendere alla lettera questo regolamento senza oltrepassare i limiti della legalità, ma commettendo una iniquità, avrei potuto sopprimere immediatamente la massima parte dei collegi comunali, perchè, se prendiamo la statistica, vediamo che nella maggior parte di essi non esiste il numero di studenti richiesti per ciascuna classe da questo decreto. Tuttavia, avvisando che la cosa, sebbene strettamente legale, fosse impolitica ed inopportuna, ho cercato di ottenere indirettamente lo stesso scopo, dando a queste località il modo di risarcirsi ampiamente della necessità in cui saranno di dover ridurre, o fors'anche abolire l'insegnamento della latinità.

L'articolo 60 dice:

« Non potranno conservarsi, nè in avvenire permettersi le scuole pubbliche di latinità nelle città e comuni più popolate, senza che vi siano le due scuole comunali separate; una di lettura, scrittura e catechismo, l'altra degli elementi di lingua italiana, di aritmetica e della dottrina cristiana. »

Che cosa vuol dire, o signori, questo articolo? Che non si potranno stabilire scuole di latinità se prima non si è provveduto al completo ordinamento delle scuole elementari; disposizione ragionevole, perchè i gradini non si saltano, ma per non rompersi le gambe bisogna farli uno ad uno; perchè le scuole elementari sono di un uso generale, mentre quelle di latinità non sono che di un uso speciale.

È vero che qui si parla solamente di due scuole; ma egli è perchè allora l'insegnamento elementare si dava in due sole scuole; ora se ne richiedono tre; quindi mi pare che non si esca dalla legalità quando, avuto il debito riguardo alle cambiate condizioni dell'insegnamento, stabilite già con leggi e con decreti, si è applicata nello spirito questa disposizione; al postutto non si è fatto altro che rinvigorire una disposizione delle lettere patenti del 1822.

Nell'articolo 61 delle stesse lettere patenti si dice:

« Neppure potranno conservarsi nè permettersi le scuole di filosofia nelle terre, borghi e città ove non vi siano regie scuole, senza che prima siano stabilite le inferiori, e provveduti di conveniente stipendio i professori e maestri di ciascuna delle scuole inferiori separate e senza che vi sia un soggetto per la direzione spirituale, od un sostituto, come anche un locale adattato per la congregazione. »

Qui si parla di conveniente stipendio: ebbene il ministro ha creduto che nel 1855 il conveniente stipendio allora giudicato nella somma di 750, od 800 lire per professori di grammatica, e di 900 lire per quelli di retorica e filosofia, fosse di lire 1200. Ho esagerato forse nel fissare questo stipendio?

Non è stato invece limitato quanto lo poteva essere, avuto riguardo alla cambiata condizione dei tempi, ed al valore delle cose e degli oggetti necessari alla vita?

Mi pare che siasi tenuto nei limiti più ristretti.

Vi è poi l'articolo 62 il quale non è altro che una sanzione di tutti gli altri articoli, così concepito :

« Le città e terre nelle quali non vi è collegio di regie scuole, affine di conservare le scuole di latinità che ora esistono, dovranno ottenere dal magistrato della riforma o dalla deputazione agli studi fra tutto ottobre prossimo un'autorizzazione, facendo risultare che, a termini degli articoli 60 e 64, possano essere autorizzate.

« In difetto di tale autorizzazione cesseranno col finire del corrente anno scolastico, e non potrà dagli intendenti permettersi nei casuali l'assegno di alcuna somma per esse. »

Ecco le basi da cui si partì per introdurre gli articoli del decreto del 4 settembre che furono tanto incriminati di illegalità dall'onorevole deputato Berti.

Io certamente abbisogno di tutta l'indulgenza del Parlamento; non nego che la mia interpretazione fu larga, ma credo che se la mia interpretazione si discosta dalla lettera, non si discosta dallo spirito di quell'antica legge, e perciò non si discosta dall'opinione palesata più e più volte in questo recinto, e nell'altra Camera riguardo ai miglioramenti da introdursi nell'istruzione secondaria. Io sono però d'avviso che questi miglioramenti, qualunque possa essere l'opinione del preopinante, siano bene accolti dal corpo insegnante e dal paese, ed ho ferma fiducia che questi miglioramenti porteranno buon frutto. Sì; essi avranno per effetto di diminuire le scuole di latinità, quelle scuole parassite le quali sono mantenute non nell'interesse delle località, ma in quello di pochi individui, in quello di alcuni proprietari, i quali, onde conservare i loro figliuoli presso di sé alcuni anni di più fanno sopportare a tutti i contribuenti una spesa la quale non è proporzionata al beneficio che ricavar ne dovrebbe la generalità degli abitanti.

È lodevole il sentimento che li spinge; ma sicuramente se è lodevole come sentimento paterno, non lo è come dovere di cittadino; dimodochè se queste scuole cadranno, non sarà che a profitto delle altre scuole di latinità in cui si potrà scegliere un personale più adatto, e questo personale essendo anche meglio retribuito, sarà maggiormente animato a compiere i propri doveri. Sarà questo un provvedimento utile, poichè tutti i giovani che verranno per assumere gli esami di magistero, avranno tutti avuto lo stesso numero di professori, avranno tutti avuto lo stesso insegnamento, il che ora non è. Gioverà poi questo provvedimento, perchè indirettamente obbligando queste scuole di latinità, le quali vegetano a mala pena per mancanza di mezzi, ad essere ridotte e soppresse, ne trarranno vantaggio l'insegnamento popolare, l'insegnamento tecnico, e l'elementare.

È una vergogna vedere ora come in certi comuni i quali fanno dei sacrifici per stipendiare uno o due professori di grammatica, e in taluni anche un professore di retorica e di filosofia, manchino poi quasi del tutto le scuole elementari, e certe borgate siano affatte prive di maestri. Ecco il male a cui volle riparare il Ministero, e ciò credette poter fare mediante queste disposizioni. Egli ha stimato che esse fossero già previamente da parecchi dei vostri voti approvate, e che si potessero prendere con decreto reale, e che non fosse cioè necessario ricorrere ad una legge, riservandosi però sempre di presentarne una sull'insegnamento secondario, la quale avrà ben altre materie, e di maggiore importanza a sancire. Ma intanto era necessario di provvedere a quello che più urgeva, cioè di rialzare l'insegnamento secondario in modo che i giovani potessero venire bene apparecchiati all'Università. E quando i giovani verranno apparecchiati all'Università, o si-

gnori, state certi che l'insegnamento universitario si eleverà da sé, e che quindi avremo anche nelle lauree maggiori e più bei frutti a raccogliere.

Si fece ancora una obbiezione riguardo agli stipendi, cioè si mostrò di non comprendere il capriccio di stabilire nelle quattro classi 14 soli stipendi di 2200 lire, 40 di 1800, e 55 con 1500, e via di seguito.

Si è osservato: perchè dei primi stipendi proporre 14 e non venti, non trenta?

Ma la ragione è chiara. Quando non si ha che trecento e tante mila lire, quando vi sono duecento circa professori, e che si stabilisce il *minimum* a 1200 lire, bisogna prima di tutto provvedere di 1200 la massima parte dei professori, di 1500 un numero minore, di 1800 un numero ancora minore, ed infine di 2200 un numero minore ancora.

Questa è la logica dettata dalle cifre che sono stanziare nel bilancio. Se avessi potuto lavorare in largo, se avessi avute aperte le casse del Ministero delle finanze, certamente che, invece di 14, ne avrei potuto stabilire 40, 50, 60; ma dovendo stare nei limiti delle somme già stanziare nel bilancio, necessariamente doveti limitarmi a questo numero di stipendi maggiori.

Si passò poi a muovere censura sulla parte non più amministrativa e finanziaria del decreto, ma sulla parte scolastica, sulla parte didattica. Si volle giudicare pernicioso il provvedimento col quale si stabilisce che l'insegnamento della lingua italiana debba essere separato da quello della lingua latina, in modo che ogni professore di latinità debba fare una lezione di lingua italiana, supponiamo, al mattino, ed alla sera una di lingua latina; io non so veramente in che cosa possa consistere la tanto temuta perniciosità di questo provvedimento. Si può dire, ed è l'unica ragione che mi si è affacciata, che in questo modo la lingua italiana non sarà più insegnata in rapporto colla latina; non si svolgeranno più le bellezze dei classici; non si vedrà più la correlazione che passa tra la lingua italiana e la latina, da cui quella emerge, da cui è figliata. Io ritengo che quest'inconveniente non sussiste, perchè essendo lo stesso professore che fa questi due insegnamenti, nulla osta a che possa fino ad un certo punto, facendo la spiegazione delle bellezze della lingua italiana, quando s'insegna la letteratura italiana (perchè sarebbe allora soltanto che potrebbe sorgere questa difficoltà, nelle classi superiori dell'insegnamento secondario), nulla osta, dico, a che possa riferirsi nella trattazione, nel dare l'etimologia della parola, alla lingua latina da cui deriva per lo più il vocabolo italiano.

Dove poi avvenisse qualche lieve inconveniente, bisogna bilanciarlo coi vantaggi, e poi giudicare dove penda la bilancia.

Io domando se non è vero che vi siano molti giovani i quali amano d'imparare la lingua italiana senza infarcirsi di latino, sia per propria inclinazione, sia perchè le loro aspirazioni li portano in una carriera nella quale sanno di non aver bisogno della lingua latina.

È egli vero o no che era lagnanza universale dei padri di famiglia, che si voleva costringere i loro figli ad imparare il latino, quantunque sapessero di non averne bisogno? (*Segni di assenso*)

Dunque si volle offrire un mezzo a questi giovani di imparare l'italiano senza essere costretti ad imparare il latino, e nello stesso tempo poi d'imparare tutte le altre materie accessorie che sono indipendenti dal latino, ma che sono necessarie alla coltura della gioventù. Dunque mi pare che ci sia più bene che male, almeno, per stare in limiti modesti.

In questa disposizione poi, o signori, quando si tratterà di capoluoghi nei quali si possano stabilire cattedre speciali di italiano o per i corsi tecnici; quando si possa, per così dire, stabilire di fronte parallelamente due insegnamenti, uno per i corsi classici e l'altro per i corsi tecnici, vuol dire che sarà un perfezionamento che sarà introdotto; ma intanto è ben certo che, in quelle città, in quei borghi dove i loro mezzi sono insufficienti per provvedere ai due insegnamenti paralleli, potranno giovare dell'insegnamento che si dava unicamente a profitto di quelli che percorrevano i corsi classici anche coloro che non vogliono percorrere le carriere superiori, ma si limitano ad un segno più modesto per cui non occorre che l'italiano e le altre materie accessorie.

Dunque mi pare che, anche da questo lato, non si potesse incriminare il procedimento del Ministero.

D'altronde non è una novità, o signori, perchè questa disposizione esiste già in un regolamento sancito anche con lettere patenti del magistrato della riforma nel 1840, nelle quali prescriveva già che l'insegnamento della lingua italiana sino alla terza grammatica dovesse farsi separatamente dalla lingua latina; e, se questa cosa andò in disuso, non è certamente perchè si sia trovata viziosa, si è perchè l'antico sistema prevalse sulle nuove massime; perchè non si usò molta sorveglianza per far eseguire le disposizioni date; ma non vi è nessuna prova che questo provvedimento abbia mal riuscito.

Del resto, il ministro potrebbe facilmente esonerarsi dalla responsabilità di queste disposizioni, le quali riguardano la parte didattica, col dire che la legge attualmente esistente non dà al ministro la facoltà di disporre di queste cose, ma che in tal materia è giudice supremo il Consiglio superiore d'istruzione. Dunque, quando il ministro trova il Consiglio superiore d'istruzione unanime nel decidere una questione didattica, sarebbe ben ridicolo se il ministro, amministratore e non letterato, volesse distruggere questa disposizione e dichiararla inopportuna o cattiva.

Io non entrerei più a lungo nella parte particolarmente scolastica, perchè crederei affatto inopportuno che la Camera si convertisse in un'accademia letteraria; perchè credo che queste materie, se si possono trattare con comodità in una discussione apposita, non è però conveniente di entrare nello sviluppo delle sue singole parti in questa Camera; perchè, come si sa, questa è una questione tutto affatto speciale, la quale è bene che sia trattata da un Consiglio composto di persone che abbiano fatti lunghi studi e che abbiano una grande esperienza in questa materia.

Finisco adunque col concludere che io tengo per fermo che nelle disposizioni del decreto del 4 settembre scorso nulla vi sia che si possa chiamare intrinsecamente illegale; che tutte le disposizioni le quali si trovano rasenti alla legalità sono contemplate già nelle lettere patenti del 1822.

Mentre dichiaro che ho interpretato largamente quelle lettere patenti, ho detto alla Commissione, la quale è stata incaricata da principio di elaborare quel decreto, che non avrei mai sancito una disposizione la quale impingesse apertamente nella materia legislativa, ma che sarei andato fino al punto estremo delle facoltà appartenenti al potere esecutivo, e questo, non per ambizione certamente d'invadere il campo legislativo, no certo, ma perchè era convinto dell'assoluta necessità, dell'assoluta utilità di prendere immediatamente provvedimenti per rialzare gli studi secondari e nello stesso tempo rin vigorire quelli universitari.

Voi conoscete ora, signori, quali furono le intenzioni del Ministero nel sancire quel decreto, avete udito tutte le ra-

gioni che possono valere a sostenerlo. Sta ora a voi a giudicare il suo operato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Chiò ha facoltà di parlare.

**CHIÒ.** Siccome all'onorevole mio amico il deputato Berti premerà di dare una pronta risposta al signor ministro, così gli cedo la parola, riservandomi dopo il suo discorso di decidermi se debba o no favellare.

**BERTI.** Ieri mossi poche e semplici interrogazioni al signor ministro intorno al decreto da lui pubblicato il 4 settembre 1855. Veggo ora con mio dispiacere che quelle domande vengono da lui interpretate quali appunti fatti alla sua persona per forma che egli, rispondendo oggi alle medesime, si è creduto quasi in debito di esaminare le opinioni da me emesse più volte (o piuttosto alcuna volta, poichè parlo di rado in questa Camera) in ordine all'istruzione secondaria.

Primieramente mi occorre rettificare alcuna delle asserzioni del signor ministro.

Io, nel mio discorso di ieri, non dissi che tutti i regolamenti fatti dal 1848 in poi avessero peggiorato, senza riserva alcuna, la nostra istruzione secondaria, ma bensì che non sapeva bene o, meglio, era in forse se cotesti regolamenti l'avessero migliorata o deteriorata.

Sebbene non abbia sotto gli occhi le stampe del mio discorso, mi ricordo nondimeno esattamente della frase da me adoperata, che è identica a quella che io usai quattro anni or sono in un altro discorso da me pronunciato in questa Camera, e di cui il ministro vi diede festè lettura, avvisandosi di cogliermi in contraddizione. Dal brano lettovi voi potete argomentare che io non ho mutato parere e che non v'ha contraddizione di sorta fra le mie parole d'oggi e quelle proferte molto tempo prima che l'onorevole Lanza facesse parte del Ministero. Dal che potete eziandio raccogliere che le mie parole non erano dirette contro la sua persona, e che l'opposizione che ora faccio è scevra da ogni bassa passione o rancore.

Io venni qui a fare alcune osservazioni intorno al citato decreto non tanto per alcune disposizioni speciali in esso contenute, quanto perchè con esso si indugierà per molto tempo la discussione in questa Camera di una legge organica sopra l'insegnamento secondario.

Parimente il signor ministro citò, e sempre per mostrarmi in contraddizione, alcune mie parole sopra la necessità di accrescere gli stipendi ai professori. Io non disdico veruna di quelle parole. Quando è venuta la discussione sulla categoria degli assegnamenti dei professori dell'Università di Genova, ho patrocinato gl'interessi dei professori di quella Università, come ho patrocinato e patrocinerò quelli dei professori delle scuole secondarie ogni volta che me ne verrà il destro. Nè credo in ciò di far cosa illegale; conciossiachè altro è istituire con un decreto senza approvazione della podestà legislativa e senza principii saldi categorie di stipendi, altro è esprimere un semplice voto come deputato.

D'altra parte poi, le mie osservazioni non cadevano tanto sulla legalità di queste categorie quanto sul modo con cui vennero fissate e sopra i principii che serviranno di guida al ministro nel promuovere i professori dall'una all'altra delle classi sovrandicate. Stimò che basteranno questi pochi cenni a sciogliere le obiezioni ministeriali che mi riguardano personalmente.

Venendo ora al ministro, dirò che io ho fatto ben attenzione a tutto il suo discorso, e, dopo avere cercato di riassumerlo nella mia mente, non ho, in verità, trovato veruna di quelle ragioni efficaci che calzino propriamente agli argo-

menti da me adottati. Ond'è che, per porre la questione in tutta la sua chiarezza, mi è d'uopo discostarmi alquanto dal metodo da lui seguito.

Che avete fatto, io domando, col vostro decreto? Avete provveduto a tutto ciò che si riferisce ai programmi d'insegnamento; avete determinato i diritti del Governo verso i comuni; avete fissato lo stipendio dei professori; in una parola, avete fatti tutti quei provvedimenti che solo si possono fare con una legge. Ciò posto, io ripeto, qual materia ancora rimane nell'insegnamento secondario che possa formare soggetto di una legge?

Il ministro dirà che i provvedimenti da lui approvati sono vantaggiosi all'istruzione. Io voglio supporre che ciò sia; ma la Camera li può essa giudicare? Quando il ministro ci presenta una proposta di legge, noi ne discutiamo i principii liberamente, esponendo le nostre opinioni intorno ai medesimi. Ma ora la bisogna non procede essa tutta al rovescio? Qui non si tratta più di discutere, ma di accettare un sistema intero di provvedimenti legislativi sotto forma di regolamento.

Non è questo un negare interamente ogni ingerimento alla Camera in siffatte questioni? Mi si dica, io ripeto ancora una volta, quale è la parte dell'insegnamento secondario che non sia regolata da cotesto decreto.

Ma, posta anche la massima utilità, è egli conveniente che noi, i quali vogliamo educare il paese a libertà, ci facciamo a dire ai comuni: « Voi chiuderete le vostre scuole se non eleggerete due professori per la retorica e la filosofia, o voi dovrete, prima di istituire una scuola di lingua francese, crearne tre di grammatica latina? » Questo, come ognuno vede, è un entrare nella cerchia della podestà legislatrice.

Io sono disposto col signor ministro a chiudere, non due, ma venti collegi, purchè egli mi conceda la libertà d'insegnamento; perchè ai collegi chiusi sottentreranno le scuole private, le quali provvederanno all'istruzione di quei pochi giovani che desiderano di applicarsi, senza uscire dal loro comune, agli studi letterari.

Nè si creda che questi tre o quattro giovani debbano tutti venire all'Università; si studia il latino per il latino, come si studia una scienza per la scienza stessa; quindi queste scuole private letterarie non hanno che fare colle Università; ed il voler infuorare il comune scolastico alle Università è, secondo me, un gravissimo errore.

In ogni caso, il sistema a cui io accenno meritava di essere attentamente ponderato e discusso, e non respinto bruscamente con un decreto. La discussione avrebbe messo in chiaro i provvedimenti più acconci a diffondere l'istruzione popolare senza nuocere, nello stesso tempo, all'istruzione classica. Mentre poi il signor ministro vuole che si aboliscano alcuni collegi classici, conserva ancora molte disposizioni che paiono inventate a bella posta per mantenerli, ed alle quali abbiamo già fatto cenno più e più volte in questa Camera.

I candidati, ad esempio, che aspirano agli impieghi telegrafici, non sono ammessi a sostenere gli esami se non sono muniti del certificato di aver compiuto gli studi di retorica; per entrare nel Ministero di finanze richiedesi la stessa condizione, e per gli agrimensori vi è l'obbligo di presentare l'attestato di avere fatto le tre grammatiche latine.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Dalle finanze è tolto.

**BERTI**. Vi è ancora nel regolamento per gli esami di ammissione.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Per quelli del demanio è tolto.

**BERTI**. Perchè non cominciate adunque a togliere l'ob-

bligo di sapere il latino per conseguire un piccolo impiego nelle finanze o nei telegrafi, e per esercitare la professione dell'agrimensore? Cotesti obblighi tornano nocivi all'insegnamento che voi volete favorire e ne rendono difficilissima la diffusione.

Facciamo quello che possiamo per l'insegnamento tecnico, ma concediamo nello stesso tempo quella libertà che ricercasi a provvedere adeguatamente a tutti gli altri insegnamenti. Non è che in una legge che si possono discutere tutti i principii ed esaminare se l'insieme dei provvedimenti che in quella si contengono soddisfaccia a tutte le necessità, provvegga a tutte le occorrenze che si presentano. Quando di ciò io sia persuaso, allora assentirò pienamente al vostro sistema.

Il ministro ha detto che io aveva mostrato molta simpatia per altri ministri della pubblica istruzione. Queste parole non mi tornano molto gradite, come quelle che potrebbero porgere argomento d'erronee interpretazioni, dando luogo a conghietture che le mie osservazioni sieno fatte con animo ostile.

Si accerti che io ho per lui quell'affetto personale che ho avuto ed ho per molti altri, quantunque non vi sia alcuno che sia stato sì di spesso in lotta coi ministri della pubblica istruzione.

Siccome non ignoro che mi si fece sovente carico di provvedimenti ai quali non ho preso parte alcuna, perciò mi corre obbligo di dichiarare alla Camera che io fui estraneo a moltissimi cambiamenti che ebbero luogo dal 1848 in poi nel pubblico-insegnamento.

Basti di coteste questioni personali, le quali non debbono interessare la Camera.

Il signor ministro giudicò opportuno di trattare, indirizzandosi a me, della ripartizione degli insegnamenti del suo programma.

Io nel mio discorso non aveva voluto toccare a cotesta questione; ma, poichè il ministro m'invita a tenerne ragionamento, io gli dirò che il programma quale è determinato dal regolamento non risponde all'intento stesso che egli si propone. Vediamolo.

In questo programma, alle tre scuole elementari, che formano il primo gradino dell'insegnamento nei collegi classici, tengono dietro tre scuole di grammatica latina.

Nel programma dei collegi nazionali del 1848, già temperato alquanto dall'onorevole Farini nel 1851, era compreso nel corso di grammatica l'insegnamento dell'aritmetica, affinchè quei giovani che avessero compiuto il corso elementare potessero, continuando il corso di grammatica latina, rendersi sempre più valenti in cotesto insegnamento utilissimo per tutti come ginnastica intellettuale, ma specialmente per quelli che interrompono a mezzo i loro studi.

Il ministro credette opportuno di modificare questo programma, togliendo l'insegnamento dell'aritmetica dal corso della grammatica latina. Quale è il risultato di cotesto temperamento? Quello appunto di privare di quest'insegnamento complementare quei giovani i quali hanno terminato i loro studi elementari ed ai quali egli vorrebbe specialmente provvedere con l'insegnamento tecnico. Ma, dopo un'interruzione di tre anni, ecco che si ripiglia di nuovo quest'insegnamento nell'umanità e nella retorica, e si continua per tutti e due gli anni di filosofia. Ciò in ordine allo insegnamento della aritmetica.

La storia è un insegnamento irto di difficoltà. Nel nostro paese molti tentativi si fecero e molte cure si spesero per bene avviarlo e diffonderlo, senza che possiamo asseverare di

esserci pienamente riusciti: cosicchè poche ancora sono fra noi le buone scuole di storia. Altre di queste difficoltà sono inerenti all'insegnamento della storia italiana, altre derivanti dagli studi che si fanno presso di noi, ed altrè dal non esservi stato per lo passato apposite cattedre universitarie per cotesto studio.

Quindi io avrei desiderato che il Ministero, volendo rendere uniforme l'insegnamento (quantunque io riponga maggior fede nell'uniformità delle idee che in quella dei programmi), avesse commesso (non potendosi in tutti i collegi avere un professore speciale) al professore di retorica questo insegnamento.

Ora è evidente che un insegnamento sì difficile e vasto, dato dal professore che ha già l'incarico di porgere altri insegnamenti, riuscirà meschino, gretto. Dirò anzi che non pochi dei nostri professori, che si addottorarono prima che la storia si insegnasse nella Università, non sanno insegnarla, ed essi stessi dichiarano di non possedere le cognizioni che a tanto uopo si ricercano. Per conseguenza, questo provvedimento mette a repentaglio o riduce a proporzioni piccolissime l'insegnamento della storia.

Alcuni municipi inoltre, fatti arditamente dal decreto ministeriale, abolirono nei loro collegi la cattedra di storia, affidandone l'insegnamento ai professori di retorica.

Il signor ministro ha voluto anche accennare ad un'altra questione, che io avrei pure lasciato in disparte, perchè parmi una delle più complicate, sebbene sia già stata risolta da molte nazioni nel senso favorevole alla mia tesi.

Nel programma dei collegi nazionali si era stabilito un insegnamento tecnico, affatto distinto dall'insegnamento classico.

Il signor ministro stimò conveniente, senza confondere interamente questi due insegnamenti, riconoscendo egli stesso che essi debbono essere distinti in parecchie materie, di poter rendere comuni alcune scuole ai giovani dell'uno e dell'altro corso. Ho letto recentemente che il municipio di Vercelli, a tenore di questo decreto ministeriale, deliberò che i giovani, i quali frequentano le scuole tecniche del secondo e del terzo anno, imparino la lingua italiana nelle scuole classiche.

Non si va forse incontro a gravi pericoli ammaestrando nella stessa scuola e collo stesso metodo i giovani che si dedicano all'insegnamento tecnico e quelli che si danno agli studi classici? Io credo di sì, e parmi che pochi siano quelli i quali tengano contraria opinione, sebbene alcuni ne conosca i quali non concordano meco su questo argomento.

L'insegnamento della storia, per esempio, fatto ai giovani destinati al commercio, è dato con spirito diverso da quello che si dà per coloro i quali si dedicano agli studi classici. È chiaro che, insegnando la storia ad un giovane commerciante, voi gli fate notare specialmente le transazioni, i trattati, i fatti economici, e tutte quelle idee che più direttamente interessano quei giovani. Se poi date quest'insegnamento ad un giovane che intenda percorrere gli studi superiori, voi fate servire questo studio all'intelligenza dei libri classici, e gli fate osservare quello che avvi di più alto, di più grande, di più nobile, quello che, in una parola, può elevare maggiormente la mente, rinvigorirla ed abilitarla ad intendere pienamente i più celebrati scrittori. Tale è l'insegnamento della storia nei buoni collegi classici di Francia e Germania. L'insegnamento della lingua si fa nello stesso modo. Se, per esempio, avete ad insegnare la lingua a giovani che si dedicano al commercio, voi indirizzerete il vostro insegnamento alla pratica, all'uso, tenendovi quanto potete lontani dalla

teoria, dalle regole astratte. Insegnando a giovani che si diano agli studi letterari, vi attenete ad un metodo assai diverso: per esempio, insegnando la lingua a giovani che intervengono alle scuole di umanità o di retorica, portate di quando in quando la loro attenzione sopra i principii filologici della lingua latina o greca, se già ne sono in possesso; abbondate in osservazioni estetiche delicate, fine; vi addentrate nelle teoriche e non spaziate sì largamente nella pratica o, dirò meglio, non usate con cotesti giovani il metodo che usereste con quegli altri i quali vengono alla scuola per apprendere a comporre una lettera, o istendere un memoriale od una supplica. Voi vedete dunque che la riunione di questi due insegnamenti fa sì o che l'insegnamento classico è assorbito dallo speciale, o che lo speciale è assorbito dal classico, il che torna a grande nocumento di entrambi gli insegnamenti.

L'esperienza delle nazioni che ci avanzano in coltura comprova quanto io dico. La scuola di Berna (mi rincesce non avere qui l'opera di St-Marc Girardin, nella quale è discussa ampiamente questa quistione) dove l'insegnamento classico si unì da principio al tecnico, fece mala prova, ed i fondatori di essa riconobbero coll'andar del tempo gli inconvenienti che ne risultavano, e vi posero riparo per mezzo della divisione e di professori speciali per i singoli corsi.

Abbiamo in Torino una scuola magistrale che è in piede da ben cinque anni. La difficoltà maggiore che incontrammo nel suo avviamento fu quella di moderare l'indirizzo letterario e di ridurla all'insegnamento magistrale propriamente detto. Questa difficoltà nasceva appunto da ciò che alcuni professori autorevolissimi, e che io stimo moltissimo, avvezzi ad insegnare nelle Università e nelle scuole di retorica, duravano da principio fatica a temperare le tendenze letterarie ed accomodare il loro insegnamento alla natura ed al fine di detta scuola. Per riuscire nell'intento al quale tutti concordamente miravamo, abbiamo dovuto modificare continuamente i programmi, e seguire un metodo diverso da quello usato nelle Università e nei collegi classici. Superammo per tal modo gli ostacoli che si frapponevano al conseguimento dello scopo, ed impedimmo che l'insegnamento classico prevalesse sugli altri insegnamenti.

Lo stesso è succeduto in diversi comuni; non faccio il nome di un comune in cui si è stabilito l'insegnamento speciale, esi è creduto, seguendo in parte il sistema del ministro Lanza, di servirsi per questo insegnamento speciale dei professori del collegio classico. Ebbene, sapete, o signori, che cosa è accaduto? È accaduto che l'insegnamento speciale non portò frutto alcuno, perchè tanto il professore di retorica quanto quello di filosofia non facevano che ripetere ai giovani del corso speciale le lezioni che essi davano nel collegio, e in questo modo andò frustrato l'intento lodevole di quel municipio.

L'insegnamento speciale ha un avviamento diverso dall'insegnamento classico; epperò richiede mezzi diversi. Ed era specialmente sotto questo aspetto, signor ministro, che io aveva detto che il regolamento del 4 settembre forse non aveva migliorato...

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Esisteva già precedentemente.

**BERTI**. Permetta... forse non aveva migliorato, ma deteriorato gli studi.

Il signor ministro mi citò un provvedimento fatto dal magistrato della Riforma nel 1840. Quel provvedimento è commendevolissimo; ma è da notarsi che, quando fu approvato, l'insegnamento elementare si componeva di due sole classi; cosicchè il magistrato della Riforma, desiderando di ampliarlo

e non vedendo modo di ciò fare, ordinò che nella prima classe di grammatica si dividesse l'insegnamento del latino dall'italiano, onde continuare e compiere per siffatta maniera l'insegnamento elementare. Ecco la ragione della saggia disposizione del magistrato della Riforma. Ma noi abbiamo già provveduto a questo bisogno, ampliando il corso elementare e portandolo da due classi a quattro, rendendo però la quarta classe obbligatoria soltanto in tutti i paesi dove non c'è un collegio classico.

Dunque vede il signor ministro che non potrei acconsentire pienamente con lui sulla riunione dell'insegnamento speciale e dell'insegnamento classico.

Io non mi estenderò in altre osservazioni; non faccio proposta alcuna, quantunque io creda che nel regolamento abbia il ministro oltrepassate le attribuzioni della podestà esecutiva, come ciò chiaro risulta dalla lettura che feci di alcuni articoli e dall'esame dell'insieme dei provvedimenti contenuti in detto regolamento. Le lettere patenti con cui venne approvato il regolamento del 1822 non pronunciano la chiusura dei collegi, dove l'insegnamento di retorica e di filosofia non si fa con due professori.

D'altra parte credo che non tutte le disposizioni che si leggono nel regolamento del 1822 si potrebbero adottare, e, se volessi leggerne alcuna, sono certo che il signor ministro direbbe tosto che non l'approva. In ogni caso il ministro doveva scegliere fra le disposizioni quelle che formavano soggetto di legge e quelle che formavano soggetto di semplice regolamento.

Quanto ho fatto osservare circa l'intervento del Consiglio provinciale nel collegio del capoluogo di provincia, è vero; anzi qui debbo rettificare un'osservazione del signor ministro, il quale disse che quasi tutti i collegi dei capoluoghi di provincia ricevono sussidi dai Consigli provinciali. Io non lo credo; so anzi che molti non hanno sussidio alcuno dal detto Consiglio. Ora, posto che ciò sia, domando perchè si voglia far intervenire il Consiglio provinciale nel deliberare sulla conversione dei collegi classici in collegi tecnici. È questo un diritto che appartiene esclusivamente al Consiglio comunale del capoluogo di provincia; tanto è ciò vero che il ministro decretò spettare ai semplici Consigli questa decisione quando il collegio non si trova nel capoluogo di provincia. Ma il signor ministro soggiunge: voi non conoscete la distinzione che passa tra collegio regio e collegio comunale.

Io conosco questa distinzione, ed osservo che essa non si applica al fatto di cui discorriamo. Il collegio di Savigliano, per esempio, è un collegio regio, quantunque non si trovi nel capoluogo della provincia. Ebbene, se domani il municipio di Savigliano vuole ridurre quel collegio in un istituto tecnico, questo municipio può deliberare da sé; mentre Saluzzo non potrebbe ciò fare per la ragione che il suo collegio è in un capoluogo di provincia. Dunque la distinzione messa innanzi dal ministro non fa al proposito.

Non entrero più nella questione degli stipendi, quantunque non possa convenire nel sistema delle categorie dal ministro divise. Non mi pare logico il dire che vi sarà una prima categoria composta di 14 professori, una seconda di 40, una terza di 55, una quarta di 102; anzi credo non sia conveniente che si fissino coteste categorie in modo aritmetico. La ragione che indusse il ministro ad abbracciare questo sistema si fu che egli non voleva spendere una somma maggiore di quella che aveva; in questo caso non si può dire che le categorie abbiano aumentato tanto lo stipendio dei professori.

Io conosco che un vantaggio vi è stato, inquantochè le 200 lire che si davano a titolo di sussidio, saranno ora riunite

collo stipendio e faranno parte della pensione. Trovo ancora un altro vantaggio nella riunione delle 300 lire che i professori più anziani di retorica e filosofia ricevevano a titolo di trattenimento, delle 250 dei professori di umanità e delle 200 dei professori di grammatica.

Insisto che non approvo il sistema di fissare il numero dei professori col *maximum* di lire 2200 per la prima classe, di lire 1800 per la seconda, di lire 1500 per la terza e di lire 1200 per la quarta. Avete adunque 14 professori in tutto lo Stato (cosa che fa sensazione all'estero), i quali potranno conseguire, dopo lunghissima carriera, lire 2200. Dopo questi 14 professori vengono altri 40 con 1800 lire. Voi vedete che, quando si fa luogo ad un posto fra questi 14, bisogna scegliere sui 40. Il signor ministro dice: per scegliere seguirò le norme dell'anzianità, del merito, della diligenza, della moralità.

Io credo che la moralità entri nell'anzianità, giacchè non veggo come un professore possa diventare anziano nel servizio se non ha moralità! Dunque, lasciando da parte le norme della moralità, parmi che sarebbe stato miglior partito tenerci al sistema del magistrato della Riforma. Il magistrato aveva fissato ai professori che cominciano ad entrare in carriera (parlo dei professori di retorica e di filosofia) 900 lire, dopo tre anni 1050 e dopo dieci anni 1200. Questo sistema era più semplice e dava a tutti speranza di essere promossi da una classe all'altra, senza aspettare che si facessero posti vacanti. Ora, nel sistema dell'onorevole Lanza quale certezza hanno i 40 professori di seconda classe che tengono dietro ai 14 della prima di passare da quella in questa? Lo stesso si dica dei 55 professori di terza classe e dei 102 della prima: bisogna che un professore sappia se almeno gli toccherà, rendendosi vacante un posto, di passare da una classe ad un'altra. Quindi avrei desiderato che il sistema delle promozioni fosse chiaro e fondato principalmente sull'anzianità. Il merito deve, a parer mio, schiudere la porta della carriera e l'anzianità quella delle classi, tranne rarissime eccezioni. L'anzianità apre il passo da una classe all'altra, come succede nella magistratura.

Se il ministro adunque, invece di approvare tutti questi provvedimenti, che toccano a molte disposizioni legislative, avesse presentato una proposta di legge, avremmo potuto discuterla ed intenderci forse più amichevolmente.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Bertoldi.

**BERTOLDI.** Tutto il ragionamento dell'onorevole mio amico Berti si fonda sulla persuasione che il ministro abbia oltrepassato i limiti del potere a lui attribuito. Sebbene questo sia il punto sul quale vorrei da lui meno discordare, tuttavia io sono tratto a fare, in principio del mio discorso, una sua giustificazione.

Pur troppo molti ottimi provvedimenti legislativi in fatto di istruzione, a cagione di regolamenti e di decreti regi, fecero pessima prova, essendo quasi sempre stati falsati nè mai recati a vera esecuzione. Tuttavia nella nostra questione io non so comprendere come, fra le accuse che si mossero al decreto del 4 settembre, abbia potuto trovare luogo quella di illegalità; e tanto meno lo so comprendere, perchè, quanto all'ordinamento degli studi, il ministro non fece che applicare un principio già sancito dalla Camera stessa quando approvava i bilanci degli anni anteriori.

Quanto alla parte finanziaria poi, oltrechè essa, come è detto nella relazione, non è punto alterata, il deputato Berti può vedere un articolo in cui il ministro si riserva di sottoporlo al Parlamento prima che quella sia recata ad effetto. Onde mi sembra che la questione non sia se il ministro abbia

o no operato con legalità, ma se egli abbia bene o male provveduto all'istruzione col decreto del 4 settembre; questo e non altro credo si abbia a cercare. (*Interruzioni a sinistra e a destra*)

Ho detto che credo che si debba cercare se si sia migliorata o no l'istruzione con quel decreto. È necessario vedere certamente se il ministro abbia o no operato con legalità, non lo nego; ma qui manifesto una mia opinione, la quale è che egli abbia operato legalmente.

**VALERIO.** Bisogna dimostrarlo.

**BERTOGLI.** Lo ha dimostrato ampiamente il signor ministro.

Ciò posto, io ripeto che noi dobbiamo vedere se il signor ministro abbia o no vantaggiata l'istruzione. Questo (e desidero che la Camera ben mi comprenda) io mi propongo di dimostrare, nè perciò è d'uopo di lungo nè di sottile ragionamento; le prove risultano chiare dai fatti. In molti collegi si trovavano due classi riunite sotto la disciplina del medesimo professore, ed io ne ho visitato alcuno dove un solo professore era incaricato di insegnare contemporaneamente nella medesima scuola la grammatica, l'umanità e la retorica.

Il ministro corresse questo grave difetto, ordinando che d'ora innanzi il numero dei professori per ciascun corso non potesse essere inferiore al numero degli anni nei quali il corso è diviso.

In molti collegi mancava l'insegnamento di varie materie, senza le quali troppo incompiuta riusciva la coltura degli alunni, e che si rendevano necessarie quando, fornito tutto il corso, eglino si presentavano all'esame di magistero. Ed il ministro ha provveduto perchè tali materie fossero insegnate regolarmente in tutti i collegi dello Stato.

Gli scambi poi che si dovevano fare degl'insegnanti da uno all'altro collegio, dall'una all'altra classe, fornivano spesso a danno del professore o del luogo onde era traslocato, o in pregiudizio dell'insegnamento stesso ove egli aveva, per la lunga pratica, acquistato più esperienza e abilità. E il Ministero tolse ogni difficoltà, ammettendo tutti i professori a godere dei medesimi vantaggi e regolando i loro stipendi, non dalla qualità del luogo ove dovessero insegnare, ma dal numero dei titoli che essi insegnando avessero meritato.

L'onorevole Berti, e anche qui mi spiace di dover dissentire da lui, si lamenta perchè siasi operata la separazione del latino dall'italiano. Confesso che io non sono molto fautore di questa separazione, ma per ragioni ben diverse da quelle che egli adduceva; non tacerò anzi che io ebbi già occasione di combatterla altra volta. Ma, stando le cose nei termini in cui si trovano al presente, non dubito di dichiararmi in favore di quella. E qui vorrei che l'onorevole Berti si facesse alcun poco a considerare i vantaggi del nuovo sistema, mettendoli a riscontro cogl'inconvenienti che sorgevano da quello che fu abolito.

Lascio stare che, essendo uniti o non ben divisi nè determinati gli insegnamenti, assai ristretto era il luogo che si lasciava alla parte italiana, specialmente nel corso di grammatica, con manifesto detrimento di quello studio stesso dei classici antichi che si voleva maggiormente inculcare, e che l'onorevole deputato Berti, a buon diritto, ha dimostrato stargli così a cuore. Nè per provvedimenti che in proposito si facessero si potè mai conseguire che la parte italiana, che lo studio della nostra lingua e letteratura tornasse profittevole e si riducesse ad una certa regolarità; e ciò per molte ragioni, ma forse e più particolarmente per questa, che, dovendo gli alunni sostenere un esame alquanto severo sulle cose latine, gli insegnanti avevano un motivo, sino a un certo segno scu-

sabile, per richiamare questa parte e concederle quasi il predominio anche mentre si occupavano dell'italiana; avevano poi una comoda occasione di farlo, trovandosi di fronte allievi che attendevano all'uno e all'altro insegnamento. Ma tutti gli studenti, dei quali si compongono le scuole secondarie, hanno essi bisogno dello studio della lingua latina? Della letteratura antica? Lo disse egli stesso il mio amico Berti, e mi sa male che abbia messo innanzi un argomento il quale è tutto contro di lui. E lo proverò. Ne abbisognano senza dubbio tutti quelli che vogliono entrare nelle Università, anche per la ragione intrinseca degli studi cui si dovranno applicare. Ma, mentre per questo rispetto possono farne senza moltissimi, vi sono poi in modo più o meno diretto obbligati, parte perchè non hanno a loro posta altro mezzo per continuare la loro coltura, parte perchè, fra i titoli che si ricercano per essere ammessi a certi pubblici uffizi, vi è pur quello di aver compiuto il corso di retorica. Non ignorerete, o signori, che tale titolo si deve presentare, per servirmi anche dell'esempio del professore Berti, da chi intenda entrare nell'ufficio del telegrafo, nelle poste e nelle dogane.

Ora io domando se i cinque o sei anni che essi sono costretti di spendere nelle scuole di latinità non si potrebbero impiegare con più frutto nell'acquisto di cognizioni positive, e almeno della lingua di cui avranno più bisogno nella spedizione degli affari.

L'onorevole Berti citava il decreto del 1° agosto 1853. Ebbene, con tale decreto si provvedeva che coloro i quali avessero compiuto il corso speciale in un collegio nazionale od altro analogo, fossero ammessi alle inferiori carriere amministrative nel Ministero e negli uffizi che ne dipendono.

Ma, di grazia, quanti potevano e possono, senza il nuovo decreto, partecipare al beneficio di questo provvedimento, se in tutto lo Stato abbiamo solo sei collegi nazionali? Se in tre di questi solamente vi è il corso speciale? E se le altre provincie, tranne poche eccezioni, invano finora desiderano i vantaggi di questo corso? Voi vedete, o signori, che la massima parte della nostra gioventù, secondo l'antico sistema, sarebbe pur sempre forzata a frequentare il corso di grammatica e retorica per abilitarsi alle carriere inferiori.

Eppure, se parecchi fra i nostri giovani si mettono in queste carriere per elezione, non pochi ve ne sono i quali ad esse ricorrono, perchè si sentirono poco atti alle carriere superiori, a cagione della prova infelice che fecero negli studi classici antichi.

E qui notate una strana contraddizione, la contraddizione che vorrebbe ancora conservata l'onorevole Berti. Mentre essi dalla poca attitudine a questi studi furono consigliati, anzi costretti a rinunziare alle maggiori professioni, si pretende poi da loro che riportino il certificato di averli compiuti con successo per dischiudere ad essi l'adito ai minori uffizi.

Per andare incontro a questi ed altri simili inconvenienti, che cosa fece adunque il ministro? Il ministro separò l'insegnamento latino dall'italiano, obbligando a frequentare l'uno e l'altro coloro che aspirassero a qualche grado accademico; ma fece facoltà di frequentare solo queste ultime a quelli che non intendessero far passo all'Università. In tale maniera egli assicurò nei nostri collegi un corso regolare di lingua e letteratura italiana, e rese gli studi secondari profittevoli a tutti; agli uni, perchè sarà (e badi a questo l'onorevole Berti) loro agevolato lo studio della letteratura antica, se vi si accosterranno ben fortificati nella nazionale; agli altri, perchè sarà loro aperta una via di continuare, di perfezionare la loro coltura, acquistando tutte quelle cognizioni di cui tutti, ciascuno per le proprie ragioni particolari, abbisognano, senza essere

necessitati allo studio di una lingua, dalla quale o ripugnanza o necessità o qualsiasi altro motivo li allontana.

Ma l'onorevole Berti non vorrebbe che vi fosse l'unione degli allievi dei due corsi. Egli dice: la qualità diversa degli scolari non comporta un eguale insegnamento; il professore dovrà concedere più agli uni che agli altri; non sarà più nè un corso speciale nè un corso classico. Queste ragioni sono più speciose che vere. Supponiamo infatti che, come realmente avviene, buona parte di quelli che accorrono alle scuole secondarie vogliano destinarsi al commercio, alle industrie, o percorrere le inferiori carriere amministrative; e che per ciò? Forsechè dovrà essere diverso l'insegnamento? Forsechè le cognizioni che si vogliono dare ai giovani nella storia, nella geografia, nella patria letteratura, dovranno differenziarsi per gli uni e per gli altri? Non dimentichiamo che l'ufficio delle scuole secondarie si è di svolgere tutte le facoltà dell'anima per risvegliare negli alunni la coscienza delle proprie attitudini, acciocchè a tempo possano rendersene ragione; che della scienza soltanto insegnino quanto basti ad apprezzarla, a prepararsi a coltivarla un giorno con frutto; ma che sopra ogni cosa le scuole secondarie e l'insegnamento letterario in modo speciale si propongano di dirizzare l'animo alle verità più universali, e di formare il cuore alla virtù per mezzo del sentimento del bello. Questo sentimento vorrebbe il deputato Berti che fosse, come una vivanda, diversamente condizionato, e che riuscisse più vivo, squisito e delicato negli uni, e negli altri più temperato e, direi quasi, volgare?

Quale inconveniente se chi attende al traffico, o nell'amministrazione percorre una modesta carriera, sarà stato educato a comprendere, con affetto pari ad altri più alto locati, le bellezze ispiratrici della storia, a sentire nell'anima la divinità di un canto dantesco, a conoscere le leggi che governano un componimento drammatico? Qual inconveniente, per lo contrario, se un medico, se un avvocato od altri chiamati nei più elevati uffici avranno, studiando la storia, tenuto dietro ai progressi dell'industria e del commercio, se nelle scuole letterarie, di costa all'orazione che fanno in nome di un capitano che incuora alla battaglia i suoi soldati, avranno imparato a stendere una relazione, a fare una rappresentanza, ad esprimere insomma i pensieri che più occorre di dover mettere in carta nella vita comune?

Comprendo benissimo che a certe classi del popolo, le quali dovranno in pro della società esercitare piuttosto il braccio che l'ingegno, si abbia a dare una educazione alquanto diversa da quella che si addice a chi deve lavorare assai più coll'intelletto; ma tale differenza tra le condizioni dei giovani che si danno alle scuole secondarie non si può stabilire. Essi anzi dovranno più volte incontrarsi nella vita per interessi pubblici e privati. Fate che una educazione più larga negli uni, più ristretta negli altri, abbia in modo diverso e con varia misura svolto il germe di certi affetti nobili ed universali, e vedrete colui che seppe, colla propria industria ed operosità, acquistarsi onori e ricchezze, in nessun conto tenere le opere dell'ingegno; vedrete l'uomo d'ingegno irritato di questa noncuranza, ove trova ai suoi lavori ostacoli, veri o apparenti, ricambiarlo di eguale disprezzo, e non di rado rivolgergli contro le sue armi; vedrete insomma perpetuate quelle inimicizie e quelle discordie che tanto perturbano la società, tanto contrastano agli interessi morali e materiali del paese.

Io mantengo adunque che l'insegnamento letterario, anche in un corso speciale, non debba gran fatto differenziarsi, nei mezzi e nello scopo, da quello che è proposto nelle scuole secondarie.

Del rimanente, quale necessità di mantenere un corso apposito di letteratura italiana? Basterebbero le scuole elementari di grado superiore. Ma che ciò si faccia importa a noi italiani principalmente, se vogliamo svegliare e diffondere, per quanto è possibile, il sentimento nazionale in tutte le classi del popolo dette civili, importa, dico, a noi; e, poichè l'idea di nazione non possiamo trovare negli ordini politici che reggono al presente la penisola, additiamola almeno alla nostra gioventù nelle pagine dei nostri grandi. Forse la comprenderanno assai meglio in esse che non in molte delle nostre parole, in molte delle nostre azioni. Tanti nobili sensi, tanti profondi ed elevati pensieri, espressi nella medesima lingua ed improntati del medesimo carattere, riveleranno e la comunanza dell'origine e la comunanza dei destini a cui siamo aspettati.

Il signor ministro pertanto, col decreto del 4 settembre, non volle creare un corso speciale, ma bensì supplire alla sua mancanza. E dico che egli non lo creò, poichè, facendosi giudizio che abbia voluto crearlo, si presumerebbe che nel nuovo ordinamento si trovassero tutti quegli studi che da siffatto corso sono richiesti. Ma ciò non dipende più dal ministro; ciò è nelle mani del Parlamento, il quale, quando sia disposto a concedere la somma che è necessaria a tal uopo, non troverà, ne sono certo, opposizione veruna nei sostenitori del presente decreto.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**DEMARIA, relatore.** Le parole pronunziate dall'onorevole deputato Berti, relativamente agli effetti del decreto il quale diede luogo alla discussione che dura da due giorni, farebbero supporre che questo decreto rimandasse ad epoca, direi così, indeterminata un ordinamento legislativo su quanto riguarda l'istruzione secondaria; ne verrebbe quindi che l'approvazione data dalla Commissione a questo decreto sarebbe in aperta contraddizione col voto che la Commissione stessa espresse alla pagina sesta della relazione, ove dice che la Commissione non disconosce il maggior vantaggio che è da aspettare da un assetto legislativo perentorio dell'istruzione secondaria che essa affretta coi suoi voti comuni a tutti coloro che conoscono l'importanza vitale di questo ramo del pubblico addottrinamento.

La Commissione, mentre non vide nel decreto del signor ministro impedito un assetto ulteriore completo dell'istruzione secondaria, non vi trovò neanche quella violazione della competenza del Parlamento che viene dall'onorevole deputato Berti ravvisata in parecchi articoli del decreto medesimo. Difatti la Commissione, riandando le disposizioni che pel passato ebbero a regolare l'istruzione secondaria, ne trovò parecchie che regolavano poco meno che compiutamente l'amministrazione dell'istruzione stessa, senza che portassero i caratteri ai quali suolsi ricorrere per riconoscere se le disposizioni che si andavano decretando prima del 1848 dovessero essere tenute per legislative. Difatti, oltre il regolamento sancito colle lettere patenti del 25 luglio 1822, di cui già si fece parola, vi ebbero altre disposizioni che modificarono profondamente quelle prime disposizioni. Vi ebbe, per esempio, il regio biglietto del 30 luglio 1823, diretto al magistrato della Riforma, in cui si classificavano per la prima volta in tre categorie i professori delle scuole secondarie, si aumentavano gli stipendi ai professori di retorica, di umanità e di grammatica; vi ebbe altro regio biglietto del 30 giugno 1833, diretto al magistrato della Riforma, in cui ezian-dio si stabilivano categorie di stipendi, presso a poco come ora le fissa il decreto 4 settembre. Vi ha di più. Vi sono delle disposizioni gravissime relativamente a trattenimenti coi

quali si volevano migliorati gli stipendi dei professori delle scuole secondarie, che vennero sancite con semplice relazione di udienza al Re del presidente capo del magistrato della Riforma, relazioni di udienza che non ebbero mai pubblicità fuori del dicastero in cui fu emanata e delle persone alle quali più interessava di conoscerne l'esistenza.

La Commissione dunque, esaminando il decreto 4 settembre, e non trovando in esso disposizioni che si scostassero, siccome ebbe pure a dimostrare il signor ministro, dalle basi fondamentali dell'ordinamento dell'istruzione secondaria sancite con provvedimenti anteriori; trovando disposizioni di non minore importanza di quelle che sono impugnate, e che erano state sancite con provvedimenti che non avevano alcun carattere legislativo, ebbe ad esaminare se il decreto del 4 settembre avesse effetto utile per l'istruzione, se avesse effetti finanziari i quali si dovessero accettare. Ora, quanto agli effetti utili istruttivi, io non rientrerò nella questione trattata così eloquentemente da altri oratori; non ripeterò l'esposizione dei vantaggi che sono riassunti nella relazione che è sott'occhio di tutti. Quanto ai risultati finanziari, la Commissione, vedendo come, per mezzo del sistema del signor ministro, senza aggravare il pubblico tesoro, si venisse a dare una base stabile e fissa agli stipendi dei professori delle scuole secondarie e si venisse ad assicurare loro costantemente la percezione di questi stipendi, si venissero a togliere ineguaglianze di stipendi che non si potevano menomamente giustificare, la Commissione, ravvisando in questo decreto attuate in certo modo quelle benevole intenzioni che il Parlamento più volte ha manifestato verso la classe così interessante dei professori di scuole secondarie, non esita a dare la sua approvazione alle disposizioni del decreto del 4 settembre 1855, tanto più che quelle intorno alle quali potevasi muovere dubbio, se fossero di competenza legislativa o regolamentare, erano, per riserva espressa nell'articolo 22 del decreto stesso, sottoposte all'approvazione del Parlamento.

La Commissione poi non crede menomamente che la sanzione data alle disposizioni di questo decreto, debba rimandare indefinitamente l'assetto legislativo; sebbene questo assetto legislativo sia l'opera di molti anni e costasse ad altre nazioni molti studi e ripetute discussioni, e non sia che dopo due lustri che nel Belgio si venne all'adozione di una legge sulla istruzione secondaria, tuttavia è da sperare che anche tra noi la presentazione di simile legge per parte del Ministero non verrà più oltre ritardata.

Ma i vizi della condizione attuale di cose e le lagnanze alle quali si trattava di provvedere, e che si riprodussero in tutte le discussioni dei bilanci dell'istruzione pubblica, erano palpitanti di attualità, ed importava che un provvedimento venisse finalmente a soddisfare, in quanto era possibile, giuste e ripetute domande.

Ecco il motivo per cui la Commissione, e sotto il rapporto, dirò così, politico-morale, e sotto il rapporto finanziario, credette che si potessero accogliere le disposizioni del decreto in discussione, e perciò propose alla Camera la sanzione della somma proposta in questa categoria.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Mi occorre di rettificare alcuni errori di fatto in cui è incorso l'onorevole Berti, tanto più che ei li mantenne non ostante che io, interrompendolo, glieli accennassi.

Egli diceva che, secondo i vigenti regolamenti, l'agrimensore deve studiare il latino per essere ammesso all'esame; io lo interrompevo, avvertendo che questa allegazione era inetta, e che non vi erano obbligati dopo il decreto del 25 set-

tembre 1855. Tuttavia, siccome egli persistette nel sostenere la sua asserzione, mi è necessario citare le parole stesse di quel decreto. Esso dice:

« Art. 1. Per essere ammessi a far la pratica di misuratore o di agrimensore, e per ottenere l'iscrizione al riguardo prescritta dai succitati regi biglietti, dovranno gli aspiranti d'ora innanzi giustificare di aver dato saggio in apposito esame di possedere sufficienti cognizioni di aritmetica, di geometria elementare e di lettere italiane o francesi. »

Ecco dunque stabilito nel regolamento che, per percorrere la carriera di agrimensore e di geometra, non si richiede lo studio del latino, come asseverava l'onorevole deputato Berti. Così pure un decreto del 1° agosto 1853 ha stabilito che bastavano gli studi delle scuole speciali per percorrere le carriere amministrative nei Ministeri e negli uffici, escludendo però quelli dell'insinuazione e demanio, e con ragione, perchè, se questi funzionari hanno bisogno di compulsare i documenti antichi, i quali sono scritti in latino, d'uopo è pur che conoscano il latino, ma per tutti gli altri, lo ripeto, non si richiede lo studio di questa lingua.

Il deputato Berti ha preso un abbaglio. Siccome per certi esami, come quello che si esige per essere ammessi nelle direzioni telegrafiche, è prescritto lo studio della retorica, ha creduto che sia necessario lo studio del latino; ma, con questa sua osservazione, venne appunto a giustificare una parte del decreto del 4 settembre; poichè, col separare, come si è fatto, la retorica latina dalla italiana, un giovane può studiare la retorica italiana senza addottrinarsi nel latino, e per conseguenza prendere anche l'esame per abilitarsi a molte carriere in cui si richiede lo studio della retorica, senza avere studiato il latino.

Inoltre non dovrebbe ignorare chi tien dietro ai regolamenti ed ai decreti che di mano in mano escono dai Ministeri che furono aperte altre carriere per giovani aspiranti ad impieghi senza l'uso del latino; per esempio, alla carriera della medicina veterinaria si può ora essere ammessi senza veruna nozione di questa lingua.

Dunque si vede che di anno in anno vanno restringendosi le prescrizioni della lingua latina per essere introdotti in certe carriere. Certo che sarà pur forza arrestarsi in questa via, ed ammettere che per certe amministrazioni la lingua latina non sia da escludersi.

Comunque sia, questa sarebbe una determinazione di tanta importanza, che appunto si richiederebbe una legge; ed è uno degli argomenti che dovrebbero essere determinati in una legge organica, argomento che non fu per nulla toccato col decreto del 4 dicembre.

Questa, per non riandarne altre, sarebbe già una delle tesi che dovrebbe essere dibattuta in un progetto di legge e che non è compresa nel decreto, contrariamente a quanto asseriva l'onorevole preopinante.

L'onorevole deputato Berti accennava parimente alla libertà d'insegnamento. Ora il decreto del 4 dicembre non tocca alla libertà d'insegnamento, ma s'attiene alle leggi vigenti, com'è dovere del ministro di attenersi; pure in questo ben può vedere l'onorevole Berti che si aprirebbe per lui un'ampia palestra quando si trattasse di una legge organica, perchè allora la gran questione della libertà d'insegnamento dovrebbe venire in campo. E coll'esclusione di questa questione dal decreto del 4 settembre, sempre più si prova che quel decreto non ha toccato le materie che sono intrinsecamente legislative.

Però, diceva l'onorevole opponente: dove trovate voi l'autorizzazione d'imporre la soppressione di certi collegi nazio-

nali? Ed è forse che il decreto del 4 dicembre imponga direttamente questa soppressione? Mai no. Dice: completate i corsi; se non li completate, dovete cessare. Ma, dove si fonda per questo? Io l'ho già detto (e l'onorevole Berti doveva rileggerlo se non l'aveva a memoria), sull'articolo che ho citato, il quale risponde pienamente alle sue obiezioni reiterate. L'articolo 61 stabilisce che « neppure potranno conservarsi né permettersi le scuole di filosofia nelle terre, borghi e città, ove non vi siano regie scuole, senza che prima siano stabilite le inferiori, e provveduti di conveniente stipendio i professori e maestri di ciascuna delle scuole inferiori separate. » E così pure parlando delle scuole di latinità, aggiunge che « non si può ammettere un corso superiore se prima non si è provveduto all'inferiore. »

Mi si osserverà: ma finora hanno esistito, ed esistono tuttora. Questo fu probabilmente in via di tolleranza, di mollezza nell'esecuzione della legge, ma del resto vi erano negli archivi legislativi le disposizioni per far eseguire fin d'ora questo sistema. Ben vede adunque ognuno che il decreto in questo non esce per nulla dalle sue attribuzioni.

Abbandonando poi il campo della legalità, tornava l'onorevole Berti su quello, a lui senza dubbio più prediletto, della scolastica, dicendo che parecchie disposizioni di detto decreto sono cattive, e che, invece di giovare all'insegnamento, lo peggiorano. Accusava quindi il decreto, perchè tolse l'aritmetica dall'insegnamento della grammatica, e disse che avrebbe amato meglio che si fosse continuato l'insegnamento dell'aritmetica dalla prima elementare fino alla filosofia.

Ma non vi pare, o signori, alquanto strano che, mentre si fanno tanti richiami sull'insegnamento della lingua latina, perchè si faccia perdere in essa sette od otto anni, vi si voglia poi sostituire quello dell'aritmetica dalla prima elementare fino alla filosofia? La cosa mi sembra veramente assurda. Quando l'aritmetica elementare è insegnata nella quarta e terza elementare, mi pare che ciò sia già sufficiente.

Se si vuole poi progredire in essa, si può riprendere nei due anni di retorica e in quelli di filosofia, cosicchè si avranno ancora quattro anni per apprendere l'aritmetica e gli elementi dell'algebra. Ma si osserva: quelli che non continuano il corso delle scuole classiche, trovano il loro corso d'aritmetica interrotto. No, signori, perchè ad essi è permesso di frequentare la scuola di aritmetica che si fa nei corsi di retorica e di filosofia.

L'onorevole opponente osservava poi che non è possibile che lo stesso insegnamento che si fa della lingua italiana nei corsi classici, riguardo alla storia ed alla geografia, possa servire tanto per quelli che percorrono gli studi classici, come per quelli che attendono agli studi speciali.

A rigor di termini, egli ha perfettamente ragione. Io non dubito punto che una istruzione specialmente dedicata alla lingua italiana, alla storia ed alla geografia per gli studi classici, e una istruzione dedicata alle materie suddette per gli studi speciali sia assai migliore; perchè non c'è dubbio che bisogna dare all'insegnamento una tendenza che sia in relazione con tutti gli altri studi, e collo scopo che si propongono i giovani che vi si applicano. È certo che un commerciante non ha bisogno di conoscere tanto la letteratura italiana, o la storia romana o greca, come ne può aver bisogno uno che voglia percorrere gli studi classici per entrare nelle Università. A quello bisogna insegnare la lingua, la storia e la geografia sotto l'aspetto piuttosto commerciale ed industriale ed attenersi, per modo d'esempio, alla storia moderna; così pure per la lingua italiana procurare d'insegnare la lingua famigliare, che serve per le corrispondenze e per trattare

i propri affari, e naturalmente questa vi è molto più opportuna. Ma, quando non si può conseguire per mancanza di mezzi questo duplice e separato insegnamento, io domando se sia meglio che manchi affatto il modo di istruirsi nella lingua italiana e nella storia, o che quegli allievi che non vogliono dedicarsi al latino sia meglio che abbiano insegnamento alquanto imperfetto, ma che pur giova in generale. Ecco la questione. Diffatti, che questo sistema promuova l'istituzione dei corsi tecnici lo prova l'esempio dall'onorevole Berti citato. È evidente che la città di Vercelli, per esempio, potendo servirsi per gli studi speciali di una parte delle scuole che si fanno per gli studi classici, ha istituito un corso tecnico; il che non avrebbe fatto probabilmente se fosse stata obbligata a creare una cattedra speciale di lingua italiana, una cattedra di storia e di geografia per i corsi tecnici. Onde ben di leggieri può scorgere l'onorevole preopinante che così si agevola lo stabilimento dei corsi tecnici. Del resto è sempre libero, come già diceva prima, alle città, ai comuni che hanno fondi e buona volontà, di stabilire separatamente cattedre di lingua, di storia e di geografia anche unicamente per i corsi speciali, ed abbiamo esempi che, già dopo il decreto in questione, si stabilirono cattedre di storia e di geografia per corsi classici, ed ora lo faranno anche per i tecnici; io ho fiducia che questi esempi verranno seguitati quando se ne avranno i mezzi. Ammetto poi senza difficoltà veruna essere da preferire un insegnamento speciale della storia e della lingua italiana per i corsi tecnici senza servirsi di quello che è destinato ai corsi classici; tuttavia sostengo che dove non si possono avere corsi speciali a quest'oggetto, è bene che coloro i quali frequentano i corsi speciali, facciano loro pro di questi insegnamenti che si danno nei corsi classici.

Io non ho più nulla da aggiungere. Dopo questa replica, al punto in cui è giunta la discussione, mi pare che ognuno possa farsi un esatto criterio e dell'importanza del decreto del 4 settembre e del merito intrinseco del medesimo, sotto il rapporto della legalità, della scienza e della amministrazione.

Io torno a ripetere che attendo tranquillo il giudizio della Camera. *(Bene!)*

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Cadorna.

**DE VIRY.** J'ai demandé la parole pour adresser une interpellation à monsieur le ministre de l'instruction publique.

**CADORNA.** Io aveva già domandato la parola.

**DE VIRY.** Si l'honorable Cadorna veut parler sur la question générale, je le prierais de me permettre d'abord de parler sur un fait spécial, et qui ne se rapporte qu'incidemment à la question.

**CADORNA C.** Parlez seulement.

**DE VIRY.** La discussion relative à cette catégorie ayant porté tout entière sur le décret du 4 septembre 1855, je demanderai à monsieur le ministre de l'instruction publique quelques explications au sujet des dispositions de cette ordonnance.

Je ne dirai que deux mots dans la question de constitutionnalité. Que monsieur le ministre ait cherché à défendre son décret, rien de plus naturel; mais je ne crois pas que ce décret soit d'une parfaite constitutionnalité, qu'il me permette de le dire.

Les arguments de l'honorable Bertoldi n'ont rien prouvé, à mon avis, pour défendre cette décision ministérielle, car il n'a, ce me semble, pu donner aucune raison pour la justifier. Je laisse, en effet, de côté l'utilité de cette mesure: le bien qu'elle a pu produire ne saurait la justifier sous le point de vue constitutionnel; aussi je ne crois pas me tromper en sou-

tenant son inconstitutionnalité, et j'appuie mon opinion sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation de France, dans lesquels on a décidé qu'un décret royal ne pouvait jamais modifier les dispositions d'une loi, qu'un tel décret serait inconstitutionnel, et que les changements à une loi devaient nécessairement se faire par une autre loi.

Je pourrais citer plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui ont jugé en ce sens. On n'a qu'à ouvrir les annales de jurisprudence pour s'en assurer. Le *Journal de Palais*, entre autres recueils, en rapporte plusieurs. On peut les vérifier dans la table aux mots *Ordonnances du roi*, sous les numéros 13, 14, 18 et autres. Or, peut-on légalement soutenir que le décret dont il s'agit ne modifie pas la loi qui régit encore l'enseignement primaire sous ce rapport? N'a-t-on pas donné une portée plus étendue à ses dispositions? Cela n'est pas douteux. Dès-lors, je soutiens qu'il fallait une loi, et que faire de tels changements par un simple décret c'est agir en dehors des limites fixées au pouvoir exécutif.

Mais je crois qu'il y a une autre question très-grave que l'on a soulevée à l'occasion de ce décret. On a cité, pour en défendre la constitutionnalité, les lettres patentes de l'année 1822 et un billet royal, je crois, de l'année 1832 ou 1833.

Mais, messieurs, pourquoi citer maintenant les lois qui ont été faites antérieurement à 1848?... C'est précisément pour sortir de l'ancien système *del buon governo*, comme on l'appelait, que nous avons obtenu une Constitution, et chaque jour nous portons à ce nouvel ordre de choses de graves atteintes. Oh! restons dans la légalité, et nous éviterons les dangers qu'offriront toujours des mesures de cette nature.

Avant 1848, les lettres patentes, les billets royaux émanés du pouvoir étaient de véritables lois, tandis qu'aujourd'hui un simple décret qui émane de l'autorité exécutive ne pourrait plus avoir la même portée. Qu'on n'ait donc pas recours à ce qui se faisait avant 1848 pour justifier ce que vient d'ordonner monsieur le ministre par son décret.

Monsieur le ministre de l'instruction publique a dit qu'il croyait être resté dans les limites des attributions du pouvoir exécutif: soit. Aucune proposition n'ayant été faite pour le critiquer sur ce point, je n'en ferai pas non plus pour ma part, puisque ce n'est pas dans ce but que j'ai demandé la parole; seulement j'ai voulu manifester mon opinion à la Chambre, et, puisque la question a été soulevée, lui faire connaître que je regarde le décret du 4 septembre comme inconstitutionnel. Maintenant, venant à l'interpellation que j'ai voulu adresser à monsieur le ministre de l'instruction publique, je lui déclare qu'elle se réfère à l'article 15 de ce décret.

A cet article je vois qu'il est dit qu'on ne pourra établir l'enseignement de la grammaire latine, que lorsqu'on aura auparavant établi le cours d'instruction élémentaire.

Or nous savons tous que dans beaucoup de communes, en Savoie comme en Piémont, il existe des fondations particulières; des legs ont été faits précisément dans le but de fonder des écoles de latinité. Ainsi les fonds laissés de la sorte ont, sans le moindre doute, une destination particulière.

Entre autres communes je pourrais citer plusieurs de celles de nos provinces de montagnes, où ces fondations existent.

Or je demanderai à monsieur le ministre si ces écoles, dans les communes où elles existent et où elles ont été instituées par un legs spécial, seront maintenues, ou si on les supprimera. L'on devra nécessairement prendre une détermination à cet égard, puisque le décret dit d'une manière précise que l'on ne pourra établir les écoles de latinité qu'après avoir établi les écoles élémentaires.

Il est indispensable d'avoir une explication sur ce point. Quant à moi je crois que ce serait fort mal à propos, je dirais même que ce serait très-imprudemment que l'on adopterait cette mesure.

La volonté des auteurs de ces fondations n'est-elle donc pas la loi la plus sacrée que l'on puisse avoir? Et peut-on l'enfreindre ainsi sans songer aux conséquences d'un pareil acte? Ne sera-ce pas au détriment de l'instruction élémentaire que tournera cette rigueur, pour faire observer les dispositions d'un simple décret?

Je ne crois pas que l'on puisse donner à un tel acte une portée aussi étendue. En effet il n'est pas douteux que l'autorisation qui a dû accompagner l'établissement de ces écoles ne doive tenir lieu d'une dérogation à une loi antérieure, à supposer que cette loi prohibitive existât, puisque à cette époque il n'était pas indispensable qu'il y eût une loi spéciale pour produire un tel effet.

Messieurs, toute cette discussion nous prouve que, si nous voulons une bonne loi sur l'instruction publique, il nous la faut aussi large que possible, car elle doit sauvegarder tous les intérêts de la famille aussi bien que de l'Etat. Il nous faut une loi qui laisse aux communes la libre jouissance des fondations qu'elles ont pour favoriser l'instruction, car l'intérêt des pères de famille sera la meilleure garantie que l'on puisse avoir du bon emploi de ces fonds. En agissant autrement, croyez-le bien, vous compromettrez l'avenir de l'instruction élémentaire dans nos provinces les plus pauvres.

Je demande donc à monsieur le ministre si son intention est d'apporter quelque changement à cet état de choses. Je n'entrerai nullement dans d'autres questions, puisque la discussion relative à la liberté d'enseignement se présentera dans une autre circonstance, et je me réserve alors de développer plus amplement mon opinion sur cette question si vitale pour notre pays.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Non mi sarà disagevole il dare soddisfacente risposta alle interpellanze dell'onorevole De Viry. O egli intende parlare di scuole private o di scuole pubbliche. Se di scuole private, non vi ha dubbio che, ove esistono, possono seguitare ad esistere; che se poi fossero scuole pubbliche, in tal caso non ho altro a fare che leggere la disposizione dell'articolo 60, contemplata dalle lettere patenti del 1822, giacchè non posso accettare la sua interpretazione riguardo al valore di queste lettere. Che se altrimenti fosse, bisognerebbe porre in non cale tutte le leggi che esistevano prima del 1848; locchè ognuno vede che sarebbe cosa assurda, salvo che siano in contraddizione collo Statuto.

Sta benissimo che lo Statuto deve aver abrogate tutte quelle disposizioni che sono contrarie ad esso; ma, dove non vi è disposizione contraria, le leggi e decreti che esistevano prima, continuano ad aver forza. Se non fosse così, nel 1848 tutto il paese sarebbe stato disorganizzato, non vi sarebbe più stata amministrazione alcuna che avesse potuto camminare; di modo che, tenendo per fermo che le lettere patenti del 1822 stanno ancora nel loro pieno vigore per tutte quelle parti che non sono in aperta contraddizione collo Statuto e con altre leggi che siano state fatte dopo, io richiamo l'onorevole preopinante all'articolo 60, dove è detto che « non potranno conservarsi, nè in avvenire permettersi le scuole pubbliche di latinità nelle città e comuni più popolati, senza che vi siano due scuole comunali separate, una di lettura, scrittura e tabellione; l'altra degli elementi di lingua italiana, di aritmetica e della dottrina cristiana. »

Questa disposizione è tuttora in vigore. Se vi è qualche

località in cui non si sia finora eseguita, questo vuolsi attribuire ad un obbligo o ad un atto di debolezza, ma non si può dire che si possa in nessun comune stabilire una scuola pubblica di latinità, se prima non si è provveduto per gli altri insegnamenti; disposizione la quale reputo savissima, perchè i danari che si spendono e dallo Stato e dalle provincie e dai comuni devono essere spesi nell'interesse generale dei contribuenti. Per conseguenza si deve cominciare a provvedere a quell'insegnamento che è necessario a tutti, e poi a quello che è solo richiesto dai bisogni di una classe speciale, ossia dalla minoranza dei cittadini; dimodochè mi pare che questa disposizione, invece di urtare colla parità degli oneri e dei vantaggi che stabilisce lo Statuto fra tutti i cittadini dello Stato, si confaccia anzi perfettamente con essa e sia una di quelle poche le quali, benchè appartenenti alla legislazione anteriore al 1848, tuttavia convenga tenere in vigore, fintantochè non sarà proclamato il principio di libertà d'insegnamento. Ma, prima che questa libertà non sia sancita con legge, il ministro deve far eseguire quelle che sono esistenti. Laonde è affatto inopportuno il venire ora qui a favellare di libertà d'insegnamento, quando si tratta di eseguire provvedimenti governativi, che del resto devono sempre tendere ad allargare, per quanto è possibile, la libertà dei cittadini in ogni ramo dello scibile, sia industriale che scientifico, ma non tanto da mettersi in contraddizione colle leggi che esistono. Qualunque possa essere l'opinione del Ministero a questo riguardo, fosse anche per la più sconfinata libertà, è suo dovere eseguire le leggi esistenti e non prendere alcuna disposizione ad esse contraria.

**DE VIRY.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cadorna.

**CADORNA C.** Al punto a cui è giunta la questione, e dopo una così lunga discussione, io abuserei della sofferenza della Camera se volessi entrare nel largo campo che è stato percorso dai precedenti oratori. Non posso tuttavia trattenermi dal presentare qualche osservazione piuttosto per esprimere la mia opinione che non per confortare alcuna di quelle che si manifestarono a sostegno del decreto di cui si tratta.

Si è parlato lungamente sulla di lui legalità; io penso che il minuto esame fattone dal ministro, confrontandolo coi vari provvedimenti legislativi esistenti, abbia abbondantemente dimostrato che, se vi è in esso qualche parte che di sua natura possa dirsi legislativa, rispetto ad esse il decreto stesso providamente venne conformato alla vigente legislazione. Specialmente per la parte che riflette gli stipendi e che tocca più da vicino la materia legislativa, espressamente fu riservato il voto del Parlamento all'articolo 21. Ond'è che le disposizioni che riguardano questo oggetto non si potranno neppure, a termini del decreto stesso, considerare come definitive, se prima non saranno dal Parlamento approvate.

Non entrò ora a discutere se fosse più conveniente adottare una classificazione di stipendi piuttosto che non un'altra, e se quella sancita nell'attuale decreto non sia suscettiva di un miglioramento; osserverò solo che dal discorso dell'onorevole mio amico il deputato Berti mi pare di poter concludere che il sistema che egli proporrebbe recherebbe con sé di necessità un grave aumento di spesa. Ora, dappoi- chè si contende al ministro persino la facoltà di fare una nuova classificazione, stando nei limiti di quella somma che era già stanziata nel bilancio per lo stipendio dei professori delle scuole secondarie, certo con più ragione lo si sarebbe potuto censurare, ove avesse adottato un sistema che lo avesse tratto ad eccedere questa somma, e che avesse costretto la Camera a stanziare nel bilancio delle somme maggiori.

Per altra parte una classificazione di questa natura avrebbe potuto andar soggetta ad altre osservazioni gravi; imperocchè, se vi è aumento di spesa a farsi per lo stipendio dei professori delle scuole secondarie, una determinazione di tale natura sarà assai più opportuno il prenderla allorchè il Parlamento si occuperà di proposito di una legge che regoli questa specie d'insegnamento.

Si sono pure fatte parecchie questioni le quali si possono chiamare unicamente scientifiche o scolastiche; si è esaminato se convenisse che una materia fosse insegnata durante un maggiore od un minore numero d'anni; che un'altra si insegnasse piuttosto al principio che al fine del corso secondario; che un insegnamento dovesse ricevere una certa determinata direzione; ma la Camera comprenderà di leggieri che, se il Parlamento dovesse entrare, e massime ora, in queste ed altre simili minute discussioni, non se ne vedrebbe sì presto il termine, e che la Camera si convertirebbe in una accademia. Queste questioni appartengono più specialmente alle scientifiche, e sono di loro natura essenzialmente didattiche; epperò non possono formare soggetto di discussioni veramente utili nel Parlamento, ove non siano portate sul campo dell'applicazione.

Una questione poi di molta importanza fu pure sollevata dall'onorevole mio amico il deputato Berti rispetto all'unione in una sola scuola di alcuni insegnamenti i quali sarebbero di loro natura comuni al corso tecnico ed al corso classico.

Io mi guarderò bene dall'entrare nell'esame di questa questione, la quale è gravissima, e che già diede luogo nell'anno scorso a prolungate discussioni nel seno della Commissione di questa Camera che esaminava la proposta di legge pel riordinamento di tutti gli studi.

Farò solo un'osservazione la quale parmi debba togliere di mezzo, almeno per ora, ogni soggetto di controversia. Io credo che non vi abbia alcuno che possa contendere che, allorchè si debba insegnare una stessa materia, per esempio, la grammatica, tanto nel corso tecnico che nel corso classico, non sia meglio che in ciascuno di questi corsi vi sia un professore apposito; imperocchè, non fosse altro, ciascuno di questi professori avrà un numero minore di scolari ai quali potrà maggiormente attendere, e ciò oltre ad altri vantaggi che possono derivare da questa separazione.

Però la questione di questa separazione o comunanza di alcuni studi non deve essere risolta unicamente colla norma di un principio teorico e di un meglio considerato e stabilito in senso assoluto, e deve invece essere esaminata in relazione alle attuali nostre circostanze. Innanzitutto è ad esaminarsi se una tale unione possa nuocere siffattamente allo scopo dei due corsi, che gli insegnamenti nei medesimi ne vengano a soffrire notevolmente. Dappoi- chè sia escluso un notevole danno all'insegnamento (e questo non è tampoco allegato), occorre di vedere se non sia opportuno, all'oggetto di ottenere l'attuazione dell'insegnamento tecnico, il quale si può dire che presso di noi ancora non esiste, se non sia preferibile l'adottare un sistema meno compiuto, meno perfetto, onde stabilire qualche cosa che sia possibile. In altri termini, io dico che, quando si decidesse fin d'ora in massima che non vi saranno insegnamenti i quali, per le materie comuni ai corsi classico e tecnico, si diano agli scolari dallo stesso professore nella medesima scuola, io dico e sostengo che gli insegnamenti tecnici per molto tempo non esisteranno, perchè la spesa che sarebbe necessaria per creare tante cattedre distinte per materie identiche e la deficienza degli insegnamenti sarebbero due ostacoli che per molti anni

riuscirebbero insuperabili, e così si rimarrebbe senza scuole tecniche.

Io dunque non nego che sia meglio avere due scuole distinte della stessa materia per ciascuno dei due corsi, ma dico che, finchè non siamo giunti al punto in cui possa sperarsi che queste scuole separate siano effettuabili, è meglio assai unire questi insegnamenti insieme, all'oggetto di ottenere qualche cosa, piuttosto che rinunciare a tutto.

Conchiuderò queste poche parole con una osservazione pratica.

Tutti si lamentavano per lo passato, e si lamentano tuttora a ragione, dei difetti gravi che si manifestano nell'insegnamento secondario e degli inconvenienti che si incontrano nell'organamento attuale di questi studi. Chi si lagna che il corpo insegnante è male retribuito; chi si lagna che esso non ha un avvenire, perchè, per quanti anni duri l'insegnamento, i professori continuano ad avere sempre presso a poco lo stesso stipendio; altri si lamenta di che un padre di famiglia il quale abbia fatto studiare il proprio figliuolo in un collegio di un capoluogo di provincia non possa farlo passare in un altro collegio di altro capoluogo, o perchè in questo vi è un insegnamento più esteso di quello che esiste nel luogo d'onde esso dovrebbe partire, o perchè l'insegnamento non vi è stato portato alla stessa altezza. Dal che avvenne già più volte che un padre di famiglia impiegato, dovendo, per traslocazione d'impiego, partire dal luogo di sua dimora, fu costretto a lasciarvi i figli, non potendo essi entrare nelle scuole del luogo della nuova sua destinazione. Questi inconvenienti, e molti altri che sarebbe ora troppo lungo l'annoverare, era pur necessario che si facessero cessare almeno in parte, ed il più presto possibile. Io non sono degli ultimi a desiderare un provvedimento legislativo che dia un buon assetto definitivo alle scuole secondarie; ma, signori, egli è da otto anni che se ne parla, e per colpa delle circostanze esso non potè ancora essere sancito, ed intanto le cose zoppicano e camminano in un modo che assolutamente non è tollerabile.

Io perciò professo molta riconoscenza al signor ministro dell'istruzione pubblica, il quale ha avuto il coraggio di affrontare tutte le difficoltà di questa spinosa materia, e che, mantenendosi negli stretti limiti della legalità, e senza aspettare un generale provvedimento legislativo, ha assunta la responsabilità di un decreto che lo stesso onorevole mio amico Berti ha dovuto riconoscere essere in parte utile e buono per l'insegnamento e per gli insegnanti.

Ciò mi basta perchè lo faccia voti affinché la Camera voglia, coll'adozione di questa categoria del bilancio, approvare implicitamente anche cotesto decreto.

**DE VIRY.** J'éprouve le besoin, messieurs, de répondre quelques mots à ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le ministre. Je crois qu'il a mal compris mes paroles; je n'ai jamais eu l'intention de dire qu'en 1848 il fallait faire table rase de tout ce qui existait auparavant. C'eût été chose étrange d'avancer une pareille proposition!

J'ai dit que le ministre ne pouvait invoquer des lettres patentes émanées avant 1848 pour justifier un décret postérieur au nouveau système qui nous régit, et cela parce qu'il y a une différence immense entre les lettres patentes de cette époque et le décret actuel. Les décrets aujourd'hui émanent simplement du pouvoir exécutif, tandis que les lettres patentes étaient alors des lois comme toutes celles que nous faisons chaque jour dans le Parlement.

J'ai voulu relever l'inexactitude des observations de monsieur le ministre de l'Instruction publique, qui a presque eu

l'air de dire que les lettres patentes avant 1848 devaient être considérées comme les décrets d'aujourd'hui, ce qui n'est pas.

Monsieur le ministre a en quelque sorte reconnu lui-même l'inconstitutionnalité de son décret; car il a dit qu'il avait interprété largement la loi actuellement en vigueur. Ces expressions ne font-elles pas connaître qu'il en a amplifié les prescriptions, et dès lors n'est-il pas sorti des limites de la constitutionnalité? Quand vous aurez vérifié, messieurs, les citations que je viens de faire, vous verrez que la Cour de cassation de France, appelée souvent à prononcer sur ces points, a toujours reconnu qu'en agissant de la sorte il y avait eu de la part de l'autorité excès de pouvoir. Regardez surtout la décision émanée relativement à l'ordonnance sur l'état de siège de Paris.

Il a été décidé qu'une telle ordonnance, étant inconstitutionnelle, elle ne pouvait obliger les citoyens, quant à ce qui excédait les limites du pouvoir dont elle émanait. Maintenant faites l'application d'un tel principe au cas actuel, et dites-moi: ne serait-il pas vrai de voir dans l'exécution du décret du 4 septembre de sérieuses difficultés?

Du reste, je crois que cette discussion est oiseuse maintenant, puisqu'aucune proposition n'a été faite pour désapprouver la mesure adoptée par le ministre. Monsieur le ministre de l'Instruction publique a dit qu'il fallait distinguer les fondations faites pour des écoles publiques de celles qui ont été faites pour des écoles privées; que l'on peut toucher aux premières, mais qu'on ne le peut quant aux dernières, sans une véritable injustice. Or c'est précisément des écoles publiques dont il s'agit ici; car il y a des fondations pour des écoles communales, et c'est relativement à ces écoles que je voudrais savoir quelles seraient les dispositions que l'on prendra en suite de ce décret.

Monsieur le ministre a fait allusion sans doute aux lettres patentes de 1822, mais ces fondations ayant eu lieu après cette époque...

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** C'est un abus.

**DE VIRY.** D'après l'observation de monsieur le ministre, je prévois l'issue de mon interpellation; il fera fermer ces écoles; mais il me semble qu'il rencontrera de grandes difficultés dans l'exécution, et que loin de favoriser l'Instruction publique par ces mesures il ne fera que la paralyser davantage.

J'appelle sérieusement l'attention du Gouvernement sur ce point pour qu'on ne vienne pas d'un seul coup renverser tout ce qui a été fait antérieurement pour l'Instruction élémentaire et pour qu'une interprétation trop rigoureuse de la loi ne vienne pas mettre un obstacle à ce que cet enseignement prenne chez nous plus d'essor. Nous ne voulons pas, sans doute, entraver l'Instruction: dès lors pourquoi voudrions-nous voir mettre à exécution les prescriptions de ce décret? J'espère que monsieur le ministre vaudra dans sa sagesse concilier les besoins des populations avec les exigences de la loi, et qu'il ne vaudra pas priver bien des communes de la facilité qu'elles ont trouvée jusqu'à présent d'étendre par ces fondations l'Instruction qui est le moyen le plus sûr de former de bons citoyens.

**VALERIO.** Ho udito da tutte le parti della Camera combattere le opinioni espresse dall'onorevole deputato Berti; io non sono solito a votare con lui; da alcuni anni lo veggo sedere sui banchi della destra ministeriale colla quale non ho comuni le opinioni politiche ed amministrative, ma non posso però a meno di dichiarare che consento intieramente con lui in quanto ha detto quest'oggi.

Anch'io porto opinione che il ministro abbia usurpato in-

tieramente il diritto di legislazione, il quale solo compete al Parlamento nelle questioni le quali egli tronca col decreto reale; e, quando avessi di ciò dubitato, hen me lo avrebbe questa discussione provato.

Si discusse per ore ed ore da valenti ed eloquenti professori su quello che vi era da fare, e se piuttosto si dovesse seguire un metodo od un altro. Ora io dico: come sarebbe potuto così prolungarsi una simile controversia, se la materia su cui vertiva non fosse stata legislativa?

Siamo verso le ore cinque, e la Camera del resto mi pare stanca; se non erro, il signor presidente stava per mettere ai voti la categoria in questione. A me duole che l'onorevole deputato Berti non abbia formulata la sua opposizione, cioè non abbia fatto alcuna proposta colla quale manifestasse il suo voto. Non avendo ciò fatto l'onorevole Berti, io mi terrò pago di votare contro questa categoria. Avrei però desiderato che egli avesse formulato la sua proposta; perchè, quantunque nessuno abbia preso la difesa delle opinioni da lui espresse, da quello che io conosco e dai pareri che ho sentito emettere da moltissime persone, parmi che la sua idea sia divisa da molti. Ora, siccome a me piacciono le posizioni nette e chiare, avrei desiderato che un voto nitido e preciso avesse manifestato quale è la sentenza della Camera sulla costituzionalità o incostituzionalità del decreto promosso dal signor ministro; decreto che io credo altamente incostituzionale, sebbene io stesso sia pronto a dichiarare che, se non tutte, e neanche la maggioranza delle misure in esso contenute, almeno alcuna di esse sarei pronto a sancire col mio voto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Torelli ha la parola.

**TORRELLI.** Premetto che sono ben lontano dall'entrare nella discussione generale: io mi propongo unicamente di richiamare l'attenzione della Camera e del signor ministro sopra un oggetto di pura amministrazione, ma, ai miei occhi, di grave importanza; intendo cioè parlare dell'esclusione dell'insegnamento dell'aritmetica dalle scuole di latinità, perchè sia poi ripreso più tardi nella umanità e retorica.

L'onorevole signor ministro dell'interno, rispondendo all'onorevole deputato Berti che aveva pure accennato a questo come ad un difetto, disse che era ben singolare che, mentre si gridava tanto contro il latino, perchè continuato per tanto tempo, si volesse poi sostituire l'aritmetica per egual numero d'anni: ma io faccio osservare che, mentre tutti deploravano che i nostri figli avessero da consumare gli anni nello studio del latino, non si sentono ripetere uguali lagnanze riguardo all'aritmetica; poichè, se molte sono le carriere, per le quali poco giova lo studio latino, non così può dirsi dell'aritmetica, la quale è in tutte le carriere utilissima e di un quotidiano bisogno in tutte le età: la condizione dei due studi è ben diversa.

Si dice che lo studio si riprende nelle latinità superiori; ma mi permetta la Camera di farle osservare che uno studio interrotto è di tutt'altra difficoltà che uno studio continuato. Certo che le quattro prime operazioni di aritmetica non sono gran che difficili; ma non basta il saperle; conviene, per averne il vero pratico risultato, che siano sì impresse nella memoria, che divenga quasi un'operazione meccanica; il che non si acquista che con un esercizio continuato: e non credo che anche i due anni siano di troppo. Io non divido poi l'opinione che non si possa fare alcun passo in tutti quegli anni. Oltre le quattro operazioni di aritmetica, vi è il sistema decimale che vuol essere pure ben studiato; vi sarebbero pure i primi elementi di geometria piana, studi per nulla superiori alle facoltà intellettuali dei giovani di quell'età. Conce-

diamo pure che siano di troppo dieci anni sempre di quegli studi; ma vediamo quali si levano. Io credo che si sottraggono precisamente parte dei più importanti, cioè quelli fra i 9 e i 12, o fra i 10 e i 13, epoca che i giovani passano nella latinità; ed è in quest'epoca che si tronca uno studio di tanta importanza.

Quando un giovine arriverà alla retorica, dopo essere stato tre anni senza più occuparsi di aritmetica, credete voi che si troverà ancora al punto in cui era quando egli cominciava ad entrare nella prima latinità? No certo; ma si troverà presso a poco al punto in cui era al primo anno elementare, cioè avrà dimenticato quasi tutto; e quindi la perdita non sarà solo di que' tre anni, ma d'assai più.

Molti altri paesi ci hanno preceduto nel limitare lo studio della latinità, molti nel prostrarlo ad età più idonea; ma, se noi guardiamo questi paesi, credo che non ne troveremo uno che abbia escluso l'insegnamento dell'aritmetica nell'età dai 9 ai 13 anni.

Io mi limiterò quindi a pregare il signor ministro a voler seriamente ponderare la questione, e vedere se forse non convenga incominciare più tardi questo insegnamento; ma, una volta che si è incominciato, continuarlo: altrimenti avverrà che se prima durava troppo, perchè seguito per nove o dieci anni, ora durerà troppo poco, ridotto a tre; perchè io non credo che coll'interruzione che ora ha luogo, gli anni delle classi normali possano sommarsi con quei più tardi, quando nell'umanità si riprende di nuovo quello studio.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Se la ragione che io addussi per sostenere che non è assolutamente necessario insegnare l'aritmetica nella terza classe di grammatica non appagò l'onorevole preopinante, potrei esporne delle altre; ma mi pareva quella assai grave onde persuadere chicchessia della niuna, non dirò utilità, ma necessità di continuare questo insegnamento dalla prima elementare sino alla filosofia. Le altre ragioni sono le seguenti.

Non si sarebbe potuto dare l'insegnamento dell'aritmetica nelle tre grammatiche se non una volta per settimana. Ora la esperienza ha dimostrato l'inutilità pei ragazzi di un insegnamento dato periodicamente coll'intervallo di una settimana dall'una lezione all'altra. I ragazzi hanno bisogno che le lezioni si riproducano tutti i giorni, perchè, quanto è facile la loro memoria a ritenere, altrettanto è labile e presta a dimenticare, se non si ripetono costantemente le stesse cose, e se non si dà loro un seguito non interrotto di lezioni.

Mi si potrà dire che, invece di una volta per settimana si poteva dar la lezione due, tre volte, tutti i giorni. È vero: ma per far questo, è necessario un professore speciale: ed eccoci caduti nella difficoltà di avere il personale, o, a dir meglio, i fondi per pagarlo. Questo è lo scoglio in cui continuamente urtiamo. Per certo non vorrete incaricare uno dei professori di filosofia di insegnare tutti i giorni l'aritmetica alle due rettoriche, e alle due grammatiche; vi vorrà dunque un professore speciale, e quindi uno speciale stipendio. Ora io dico: come è possibile imporre ai comuni dove esistono scuole di latinità, l'obbligo di stipendiare un professore per le matematiche?

Questo è il motivo per cui si è dovuto ora prescindere da simile insegnamento.

Trattandosi di ordinare gli insegnamenti che sono richiesti dall'istruzione elementare, si è preso per tipo il programma del magistero: in quanto a quelli che procederanno oltre nei corsi speciali tecnici si farà di più dove si potrà fare; se si vuol partire nella discussione di un progetto dalla contemplazione di un ideale di studi perfetti, non potremo mai andar

d'accordo, perchè un ministro deve attenersi al possibile. Prima di imporre un obbligo, deve esaminare se vi siano i mezzi per farlo eseguire; e se si vuole avere di mira queste considerazioni, mentre noi dobbiamo tutti contorcere al perfezionamento del sistema, ci è forza però di non mai trascurare di tener conto dei mezzi che sono a nostra disposizione.

Mi pare che, date queste spiegazioni, dovrebbe l'onorevole preopinante appagarsi e rimaner convinto che non è già che io non riconosca l'utilità degli studi dell'aritmetica, chè anzi ne sono altamente persuaso, ma stimo che si possa discretamente imparare stando a quanto si insegna nelle scuole elementari, stante che poi si riprende tale studio nelle due rettoriche, e quindi nel corso di filosofia positiva. Sarebbe meglio certo che si potesse continuare lungo tutto l'insegnamento, ma questo non è al giorno d'oggi eseguibile.

**BERTI.** Io ringrazio l'onorevole deputato Valerio dell'adesione che ha voluto dare alle mie idee, e lo ringrazio tanto più quanto so essere questa sua adesione disinteressata perchè appunto sediamo su banchi non dirò opposti, ma un po' distanti della Camera.

L'onorevole Valerio desidera che io gli dica schiettamente perchè non ho fatto alcuna proposta; io non ho difficoltà di palesarglielo.

Non feci proposta alcuna, perchè io non aveva che due partiti a scegliere: quello cioè di proporre la sospensione del regolamento, che, ove fosse stata approvata, avrebbe potuto portare turbamento nelle scuole; e quello di proporre semplicemente la sospensione dell'esecuzione degli articoli che, secondo me, toccano a materie legislative; ed io non lo credo necessario, perchè non credo che vi sia un magistrato il quale possa condannare un comune a chiudere la sua scuola, stando solo al decreto ministeriale.

Quanto poi alle varie ragioni che si sono arrecate circa le regie patenti con cui si approvò il regolamento del 1822, io dirò che esse sono tutte in mio favore. Siccome tutte le ragioni messe innanzi dal signor ministro, dal deputato Cadorna e dal relatore si fondano su queste regie patenti con cui si approva il regolamento del 22 giugno, perciò, se io dimostro che in dette regie patenti non si parla di chiusura di scuole, cadono di per sé gli argomenti degli onorevoli preopinanti. Ora udite l'articolo 72 di queste regie patenti:

« Nelle città e nei borghi ove sono pochi studenti può farsi da un solo maestro l'insegnamento della sesta e della quinta, e da un solo professore quello dell'umanità e della rettorica. »

Voi vedete adunque che con queste regie patenti si stabilisce che le classi di umanità e di rettorica possano farsi da un solo professore dove vi sono pochi studenti, il che è appunto il caso dei collegi comunali i quali sarebbero aboliti secondo il decreto ministeriale. Ma citerò ancora un altro articolo delle regie patenti del 22 e del regio biglietto 50 giugno 1832 (1): « Nelle città non capoluoghi di divisione al di qua dei monti e colli, nelle quali vi è un collegio di regie scuole, è a carico delle città medesime lo stipendio della seconda cattedra di filosofia, ove questa sia stabilita. »

Dunque non si stabiliscono come obbligatorie due cattedre di filosofia, perchè bastava che un professore facesse un anno l'insegnamento della filosofia razionale, e nell'anno susseguente quello della filosofia positiva. Dico poi che le regie patenti

(1) Vedi *Raccolta per ordine di materie dei sovrani provvedimenti che reggono gli studi fuori delle Università e gli stabilimenti dipendenti dal magistrato della Riforma*, articolo 86.

facevano questi provvedimenti, perchè i professori prima delle riforme legislative di questi ultimi anni si addottoravano nella filosofia razionale e nella positiva, e per conseguenza potevano benissimo dare un insegnamento in un anno ed un altro nell'anno seguente, come si faceva nei comuni in cui lo stesso professore attendeva a tutti e due gli insegnamenti. Abbiamo ancora di presente molti professori già alquanto avanzati in età, i quali sono appunto addottorati in entrambe le parti. Io non insisto maggiormente su questa questione: non posso fare una proposta per la ragione indicata, cioè perchè credo porterebbe turbamento nelle scuole: non propongo la sospensione degli articoli che si riferiscono alla materia legislativa, perchè, a mio avviso, i magistrati non starebbero all'articolo del regolamento e, non essendovi una legge in appoggio, i comuni continuerebbero a fare quello che in ora fanno.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole deputato Berti, colle sue ultime spiegazioni, cominciò, direi quasi, a preparare il terreno ad una resistenza a questo decreto. La Camera debbe tenersi per bene avvisata. Ma le difficoltà che egli accenna, posso accertarlo che il ministro ha fiducia che saprà superarle; e, sicuro che nelle lettere patenti si trova l'appoggio di quel decreto, a termini di esse, procurerà di farlo rispettare.

**BERTI.** Sta ai magistrati il decidere...

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** È fuor di dubbio che nel decreto che egli lesse esistono le disposizioni da lui accennate; ma egli, invece di leggerle staccate, doveva leggerle in correlazione con quelle altre disposizioni di cui ho già dato lettura...

**BERTI.** Io le ho lette quali sono scritte.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica...** nelle quali si dice che non si può stabilire una scuola superiore senza che prima sia stabilita l'inferiore.

È vero che, in via di tolleranza si lasciarono in alcuni luoghi riunite la quinta e la sesta di grammatica.

Ma egli sa che, dappoichè fu riordinato l'insegnamento della grammatica, quello che corrisponderebbe alla quinta e sesta non esiste più. Tale argomento dunque non può valere in suo favore, a meno che non si annulli quell'articolo dove si stabilisce che, « dovunque risulti che in un quinquennio ci è un determinato numero d'allievi inferiore a venti o quindici, ivi non debbono più sussistere quelle scuole. »

Ora domando io se qualsivoglia magistrato il quale voglia rispettata la legge, appoggiato a quest'articolo, non possa far rispettare il decreto.

Del resto, comunque sia, se egli crede che si possa resistere al decreto...

**BERTI.** Sta ai magistrati, ripeto.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Io all'opposto ritengo che esso possa difendersi; e, quando occorra, il tribunale giudicherà; giacchè, qualora fosse provocata una questione a questo riguardo, io ben volentieri mi rimetto ai tribunali, e su ciò sono tranquillo che nulla si deciderà di contrario al decreto.

**MELZANA.** Mi piace di aver sentito l'onorevole Berti dichiarare potersi e doversi, da chi si crede leso da una disposizione di un reale decreto il quale in un regolamento violi le leggi, ricorrere ai magistrati per essere prosciolto dall'osservanza delle disposizioni contenute in un regolamento che sieno contrarie o non comprese nella legge, giacchè il potere esecutivo può solo interpretare e spiegare la legge, ma non modificarla e tanto meno violarla. Noti però la Camera che, quando parlo di regolamenti, non comprendo quelli connessi

per disposizione stessa della legge e che fanno parte integrale della legge stessa, come quello che per delegazione del Parlamento fu compreso *a priori* nella legge della soppressione dei conventi.

Ritenuta la dottrina dell'onorevole Berti, come dianzi ho spiegato, e che io condivido, vedrà l'onorevole Berti che il regolamento sulla pubblica istruzione, da me, or sono due anni, denunciato alla Camera, presenterà ampia materia di ricorso ai magistrati. Venendo alla questione, dirò francamente che il decreto reale, combattuto dall'onorevole Berti, non l'ho studiato: e non l'ho studiato perchè, dappoichè la Camera con un suo voto non ha voluto pronunciarsi in merito ad altro regolamento, che non una, ma tutte violava le leggi, volle rimandare la sua decisione ad una legge organica, per me credeva inopportuno questo studio. Regolamento più arbitrario di quello e più dannoso non può nè farsi nè concepirsi.

Denunciato alla Camera, essa non volle condannarlo: era quindi inutile l'occuparsi di ciò che si farebbe dai ministri della pubblica istruzione nel caos esistente di leggi e regolamenti, nel quale è avvolto: e bisognava far voti perchè una legge organica ponesse una volta fine a tali contraddizioni ed incertezze.

L'unica cosa che mi ha colpito in questa discussione è che da tutti viene ammesso che con questo regolamento si è dato impulso ed incoraggiamento allo sviluppo dell'istruzione tecnica, e portato una prima limitazione agli studi della latinità; e questo per me lo credo un grande beneficio. Anche però a fronte di tale beneficio, se questa questione della violazione o no della legge col decreto fosse portata separatamente dalle categorie del bilancio, io studierei profondamente questa questione, giacchè questo male di volere usurpare con decreti reali la sovranità legislativa, prende una estensione spaventevole, ed è ormai tempo che la Camera salvaguardi coi suoi i diritti della nazione. Ma chi crede che il regolamento 4 settembre si risenta di tale illegalità presenti apposita proposta, ed allora verrà discussa e decisa; ed io mi riservo per allora libero il voto.

Per ora, il motivo per cui ho domandata la parola si è l'aver sentito dall'onorevole Valerio che, in mancanza di proposta in merito per giudicare l'atto del Ministero, debba la Camera applicarsi a quello di votare contro questa categoria.

Io non vorrei che la Camera, e specialmente i miei amici coi quali divido il voto, credessero di attenersi a questa proposta, inquantochè non si farebbe che pregiudicare ad una classe d'impiegati che ha sempre avuto l'appoggio specialmente degli uomini più avanzati. A questo riguardo poi, io dichiaro apertamente che, dal lato finanziario, la legge è per nulla violata dal reale decreto, perchè la tabella portata dal decreto reale, in merito agli aumenti degli stipendi, doveva essere prima sottoposta al Parlamento, come apertamente lo dice il decreto stesso. Qualunque decreto reale che stabilisca stipendi non può essere considerato che come una proposta che il Governo intende di sottoporre alla Camera; ed in tale senso lo ha inteso e spiegato il signor ministro: quindi da questo lato l'accusa d'incostituzionalità non sussiste. Ed era questa la vera questione che, secondo me, si doveva discutere in occasione del bilancio. La questione, in merito alla parte scientifica, mi pare che doveva far parte di una interpellanza o di una discussione a parte. In quanto poi all'aumentare gli stipendi colla legge generale del bilancio anzichè con una legge speciale, la Camera ha già dovuto ricorrere a questo mezzo altra volta. Se vi era una classe d'impiegati

nello Stato che la voce pubblica diceva indecorosamente retribuiti, era quella dei giudici di mandamento.

Infatti, a questo riguardo si era presentata una legge speciale che soccombeva in un altro recinto, e la Camera non trovò altra via per rendere questa giustizia a questo ordine di impiegati, fuori quella di inscrivere nel bilancio l'aumento che essa credeva poter dare per intanto a questi impiegati.

Ora questo lamento, che male sono retribuiti i maestri, tutti l'abbiamo ripetuto qui, e ce lo ripete di continuo il paese, e la questione che dobbiamo giudicare nel bilancio è, se vogliamo o no sancire la proposta d'aumento ai professori che ci fu sottoposta in modo costituzionale dal Governo; quindi per mio conto voto la categoria, perchè accetto il principio che si debbe, per quanto si può, aumentare lo stipendio a quest'ordine d'impiegati.

Se si farà poi una questione specifica in merito a che nella parte scientifica il Governo abbia oltrepassate le sue attribuzioni facendo un decreto reale, anzichè presentare una legge, allora mi salvo intera la libertà del voto; ma, quanto all'aumento di stipendio, io dico che il Governo è stato in tutta legalità dichiarando nel reale decreto che tali stipendi dovevano essere sanciti dal Parlamento, e che non prima sarebbero concessi sino a tanto che la Camera non avesse votato il bilancio del 1856, cioè sinchè la Camera avesse adempiuto al suo costituzionale mandato, essendo sola definitivamente giudice dell'aumento o della diminuzione degli stipendi, come d'ogni altra spesa od imposta.

**VALERIO.** Sta nell'abici del sistema costituzionale che, mediante il rigetto di un bilancio o di una categoria del bilancio, la Camera acquista il mezzo di costringere il Ministero a rientrare nella legge, quando la maggioranza della Camera creda che esso ne abbia oltrepassati i limiti.

Egli è in questo senso che io osservava come, poichè mancava una speciale proposta fatta dall'onorevole deputato Berti, io non mi sarei astenuto dal votare, perchè non mi astengo mai, ma avrei votato contro la categoria. Ma siccome io sono intieramente convinto che il signor ministro, formolando questo decreto reale, ha usurpato il dominio legislativo, non solamente per l'aumento degli stipendi, ma anche per tutti gli altri punti del decreto medesimo, punti che vennero lungamente contrastati dal professore Bertoldi; così, per non prolungare maggiormente questa questione sufficientemente discussa, io giudico che tutti quelli i quali sono persuasi che il signor ministro col citato decreto ha invaso il potere legislativo, epperchè è uscito dai limiti della sua podestà, non possono e non devono fare altrimenti che votare contro questa categoria.

Se, approvando questa categoria, non si facesse altro che aumentare quegli stipendi, anch'io la voterei; perchè, quantunque non pensi che tutte le lagnanze e tutte le declamazioni sul troppo tenue stipendio dei professori siano interamente fondate, opino tuttavia che molti dei professori non siano sufficientemente ricompensati: ma, siccome acconsentendo a quest'aumento di stipendio, non posso a meno che acconsentire a quel nuovo ordinamento in virtù del quale è stabilito questo aumento, egli è per questo che io m'induco a votare contro questa categoria, ed ho fiducia che vi voteranno contro tutti coloro i quali pensano che il ministro abbia ecceduto i limiti del suo potere, promulgando questo decreto reale. Nè si tema che ne soffra il servizio. I ministri sono muniti dei bilanci provvisori, intantochè il ministro dell'istruzione provveda al mal fatto con una pronta presentazione di legge.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la categoria 18, *Collegi-convitti nazionali, Collegi reali e comunali (personale)*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 577,145.  
(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Seguito della discussione del bilancio passivo per la pubblica istruzione;
- 2° Discussione del progetto di legge per l'ammissione degli studenti di matematica nei corpi d'Artiglieria e del Genio;
- 3° Discussione del progetto di legge per l'erezione in comune dei sobborghi di Alessandria.

## TORNATA DEL 9 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del bilancio della pubblica istruzione pel 1856 — Domanda del deputato Menabrea, concernente i professori per le scuole secondarie, e risposta del ministro della pubblica istruzione — Approvazione della categoria 19 — Mozione del deputato Corsi sulla categoria 20 — Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e dei deputati Demaria relatore, Biancheri, Pallavicini F., e Cavour G. — Approvazione delle categorie 20, 21, 22 e 23 — Proposizioni del ministro sulla categoria 25, Stabilimenti scientifici universitari — Parlano i deputati Demaria, Genina, Polto, Brunet, Borella — Approvazione di un aumento — Proposta soppressiva del deputato Polto, oppugnata dal relatore e respinta — Approvazione della categoria 25 — Eccitamenti del deputato Valerio sulla 24, in merito della biblioteca dell'Università, e risposte del ministro — Approvazione della categoria — Mozione del deputato Torelli sulla categoria 26, Collegio Carlo Alberto — Appunti dei deputati Galvagno, Valerio e Polto — Osservazioni in difesa del ministro dell'istruzione e delle finanze, e dei deputati Cadorna C., Demaria e Buffa — Appunti dei deputati Polto e Valerio, e risposte dei ministri delle finanze e della pubblica istruzione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**SABACCO, segretario,** legge il processo verbale della precedente tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

6016. 51 avvocati patrocinanti della città di Genova rassegnano considerazioni sul progetto di legge pel riordinamento della tassa di patente, ed invitano la Camera a respingerlo, o quanto meno a modificarlo.

6017. 150 medici e chirurghi esercenti in Torino ricorrono alla Camera con distinte petizioni perchè la tassa proposta dal Governo, nel nuovo progetto di legge sulle professioni loro, venga ridotta a termini equi e tollerabili.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale, e il nome degli assenti si pubblicherà nella gazzetta ufficiale (1).

(1) L'elenco dei deputati che non risposero al presente appello nominale, pubblicato nella *Gazzetta Piemontese* del 10 gennaio 1856, era il seguente:

Agnès, Arenti, Arconati, Arrigo, Bo, Bolmida, Boyl, Brofferio, Brunati, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, Cantara, Carta, Casaretto, Cassinis, Cavour C., Chapperon, Chenal, Cobiainchi, Correnti, Costa di Beauregard, Crosa, Delfino, Delitala, Demartinel, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Ferracciu, Gal-

**MARASSI.** Prego la Camera di voler deliberare che la petizione di cui oggi si è letto il sunto, portante il n° 6016, relativa al riordinamento della tassa patenti, sia trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge.

**PRESIDENTE.** È già stata trasmessa a quella Commissione, senza che occorra di deliberare.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE PEL 1856.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio passivo dell'istruzione pubblica per l'anno 1856.

Isai, Garibaldi, Gastinelli, Ghiglini, Gianoglio, Gilardini, Girod, Graffigna, Grixoni, Isola, Malan, Mantelli, Mari, Martelli, Martinet, Mellana, Minoglio, Mongellaz, Musso, Nantana, Notta, Pareto, Peyrone, Polleri, Pugioni, Quaglia, Rattazzi, Revel, Rezasco, Ricardi C., Rodini, Roux-Vollon, Sangineti, Sanna-Sanna, Scano, Serra C., Sineo, Somis, Sommeiller, Spinola T., Sulis, Tecchio, Tola A., Tola P., Tuveri, Valerio, Zirio.